

PIER MARIA STABILE

LA CITTADINANZA NEI PICCOLI STATI EUROPEI.
PROFILI DI DIRITTO COMPARATO E INTERNAZIONALE

SOMMARIO

1. *Principi generali: diritto internazionale consuetudinario e pattizio.* 2. *La cittadinanza dell'Unione europea.* 3. *La Convenzione europea sulla nazionalità.* 4. *Diritto comparato: modi di acquisto, perdita e reintegrazione della cittadinanza.* 5. *Principato di Andorra.* 6. *Principato del Liechtenstein.* 7. *Repubblica di Malta.* 8. *Principato di Monaco.* 9. *Repubblica di San Marino.* 10. *Considerazioni conclusive.*

1. Principi generali: diritto internazionale consuetudinario e pattizio

La cittadinanza è la *conditio juris* – da alcuni intesa come *status*, da altri come rapporto giuridico – di chi fa parte di un determinato Stato ed è titolare, all'interno dell'ordinamento statale, di un complesso di diritti e doveri (ad esempio, il servizio militare e la contribuzione fiscale) distinti da quelli dei soggetti che, pur vivendo nello stesso Stato, non sono suoi cittadini. Si tratta di un diritto inviolabile, tutelato a livello internazionale¹, che ciascun cittadino vanta nei confronti del proprio Stato di appartenenza.

La Corte internazionale di giustizia, pronunciandosi nel 1955 su una controversia insorta tra il Principato del Liechtenstein e il Guatemala (caso Nottebohm), ha formulato il principio dell'«effettività» ovvero della cittadinanza effettiva o reale².

¹ Tra gli strumenti adottati in materia dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite si possono ricordare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948), quella dei diritti del fanciullo (20 novembre 1959) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (16 dicembre 1966). I diritti di ogni individuo ad avere una nazionalità e a non essere arbitrariamente privato di quella posseduta sono infatti sanciti in modo congiunto o alternativo dall'art. 15 della Dichiarazione universale, dal principio III di quella del 1959 nonché dall'art. 24 comma 3 del Patto del 1966. Il diritto dell'uomo alla cittadinanza è riconosciuto altresì dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dalla Convenzione europea sulla nazionalità entrata in vigore il 1° marzo 2000 (su cui *infra*) che definisce la nazionalità come «il legame giuridico tra una persona e uno Stato» (art. 2).

² In questa occasione la Corte ha definito la cittadinanza come «un legame giuridico che ha alla sua base un fatto sociale di collegamento, una genuina solidarietà di

In virtù di questa regola internazionale di carattere generale, nessun Stato può pretendere di esercitare il diritto di protezione diplomatica a favore di un proprio cittadino con cui non sia strettamente connesso da un legame sostanziale o effettivo (*genuine link*) risultante da vari elementi quali la residenza abituale nel territorio dello Stato medesimo, il comportamento della persona nella sua vita di relazione socio-economica³. La dottrina ha pertanto ritenuto che tale legame effettivo sussiste quando ci si trova di fronte o a un individuo discendente da un genitore cittadino di un dato Paese (criterio dello *jus sanguinis*) o a una persona nata sul territorio dello Stato senza tener conto della nazionalità dei genitori (criterio della *jus soli*) ovvero a un soggetto che abbia espresso la volontà di entrare a far parte di una determinata compagine statale.

L'acquisto volontario della nazionalità⁴ di uno Stato avvenuto

esistenza di interessi, di sentimenti, congiunta ad una reciprocità di diritti e doveri. Si può affermare che essa costituisca l'espressione giuridica della circostanza che l'individuo, a cui essa è conferita, sia direttamente in forza di legge, sia in virtù di un atto dell'autorità, è collegato in fatto più strettamente con la popolazione dello Stato che gliela conferisce, che non con quella di qualsiasi altro Stato».

La sentenza sul caso Nottebohm (seconda fase) può leggersi nei *Reports* della Corte internazionale, 1955, pp. 4 ss.

Sul concetto di effettività cfr. G. BISCOTTINI, voce *Cittadinanza c) Diritto vigente*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano 1960, pp. 140-141; F. DE DOMINICIS, *Contributo allo studio della c.d. cittadinanza effettiva nel diritto internazionale*, Napoli 1972; R. CLERICI, voce *Cittadinanza*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. III, Torino 1989, pp. 136-139; R.A. DAHL, *Efficienza dell'ordinamento versus effettività della cittadinanza: un dilemma della democrazia*, in M. LUCIANI, *La democrazia alla fine del secolo*, Bari 1994.

³ Sul rapporto tra cittadinanza e protezione diplomatica cfr. P.M. BLASER, *La nationalité et la protection juridique internationale de l'individu*, Lausanne 1962; E. LAPENNA, *La cittadinanza nell'ordinamento internazionale generale*, Milano 1966, pp. 175 ss.; R. CLERICI, *op. cit.*, pp. 136-137; B. NASCIBENE, voce *Straniero nel diritto internazionale*, in *Digesto cit.*, vol. XV, Torino 1999, pp. 180-181.

Sull'istituto della protezione diplomatica cfr. S. BARIATTI, *Protezione diplomatica*, in *Digesto cit.*, vol. XII, Torino 1987, pp. 144 ss.; ID., *L'azione internazionale dello Stato a tutela dei cittadini*, Milano 1993, pp. 36 ss.

⁴ Nel presente studio, i termini «cittadinanza» e «nazionalità» saranno impiegati in modo sovrapponibile benché le legislazioni di molti Stati (per es., Italia, Regno Unito, ma non la Francia) tendano a distinguerli.

Un esame semantico dei due termini è svolto da R. CLERICI, voce *Cittadinanza*, in *Digesto cit.*, vol. III, pp. 115-117; G. CORDINI, *Studi Giuridici in tema di Cittadinanza*, Napoli 1998, pp. 54-57 (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Quaderni della Scuola Filosofica di Vatolla, II).

Sulla disciplina della cittadinanza in Italia prima e dopo l'entrata in vigore della legge di riforma n. 91 del 5 febbraio 1992 cfr., con i richiami bibliografici ivi conte-

nuti, G. BISCOTTINI, voce *Cittadinanza c) Diritto vigente cit.*, pp. 140-160; A. COMBA, «*Status*» *familiari e cittadinanza italiana*, in «*Diritto Internazionale*», 1996, I, pp. 175 ss.; R. QUADRI, voce *Cittadinanza*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. III, Torino 1967, pp. 306 ss.; G. CERETI, *Cittadinanza e cittadinanza*, in «*Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*», 1965, pp. 51 ss.; G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano 1967, pp. 354 ss.; ID., *Dovere di difesa, servizio militare e status di cittadino: profili critici*, in «*Giurisprudenza Costituzionale*», 1967, I, pp. 343 ss.; ID., *Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato*, Torino 1979; G. KOJANEC, *La cittadinanza italiana nei suoi riflessi interni ed internazionali*, 3^a ed., Roma 1978; ID., *Nuove norme sulla cittadinanza italiana. Riflessi interni e internazionali*, Milano 1995; R. CLERICI, voce *Cittadinanza*, in *Novissimo Digesto cit.*, *Appendice*, I, Torino 1980, pp. 1265 ss.; ID., *Nuove norme in tema di cittadinanza: ancora una mini-riforma*, in «*Rivista di Diritto Internazionale*», 1986, pp. 347 ss.; ID., *A proposito del riacquisto della cittadinanza italiana*, in «*Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*», 1986, pp. 587 ss.; ID., voce *Cittadinanza*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol. III, Torino 1989, pp. 112-143; ID., *La nuova legge organica sulla cittadinanza: prime riflessioni*, in «*Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*», 1992, pp. 741 ss.; ID., *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova 1993; B. NASCIMBENE, *Nuove norme e recenti pronunce in tema di cittadinanza*, in «*Foro Italiano*», 1983, I, pp. 1537 ss.; ID., *Acquisto e perdita della cittadinanza a seguito di opzione: recenti problemi interpretativi*, *ibidem*, 1986, III, pp. 416 ss.; ID., *Una riforma auspicata: la nuova disciplina sulla cittadinanza*, in «*Il Corriere Giuridico*», 1992, pp. 484 ss.; M.A. FORTUNATO, F. GIARDINA, *Le nuove disposizioni in materia di cittadinanza (L. 21 aprile 1983, n. 123)*, in «*Giurisprudenza Italiana*», 1984, IV, pp. 324 ss.; S. ARENA, *La cittadinanza italiana. Nuova disciplina della cittadinanza dopo le pronunce della Corte Costituzionale e dopo l'entrata in vigore della l. 21.4.1983, n. 123*, Bologna 1984; ID., *La cittadinanza nella nuova normativa italiana*, Minerbio 1993; L. PANETTA, *Commento alla nuova legge sulla cittadinanza*, Rimini 1984; T. BALLARINO (a cura di), *Disposizioni in materia di cittadinanza*, in «*Nuove Leggi Civili Commentate*», 1984, pp. 969 ss.; B. BAREL, *Commento alla legge 15 maggio 1986, n. 180*, *ibidem*, 1986, pp. 117 ss.; C. ROMANELLI GRIMALDI, voce *Cittadinanza*, in *Enciclopedia giuridica cit.*, vol. VI, 1988 pp. 1 ss.; e pp. 1 ss.; *Postilla di Aggiornamento di A. CERRI*, *ibidem*, 1996; F. LAPENNA, voce *Cittadinanza (dir. int. priv. proc.)*, *ibidem*; F. LANCHESTER (a cura di) 1988; ID., voce *Voto (diritto di) a) Diritto pubblico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Milano 1993, pp. 1123 ss.; S. BARIATTI, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, Milano 1989; vol. II, *Legge 5 febbraio 1992 n. 91*, Milano 1996; ID., *Italie*, in CH. L. CLOSSET et M. VERWILGHEN (sous la direction de), *Juris-Classeur Nationalité. Commentaire des traités internationaux et des législations nationales*, Paris 1995; ID., *Le droit italien de la nationalité*, in B. NASCIMBENE (a cura di), *Nationality Laws in the European Union cit.*, pp. 465-496; F. POCAR, S. BARIATTI, *Riacquisto della cittadinanza per residenza biennale nello Stato e Costituzione*, in «*Rivista di Diritto Internazionale*», 1991, pp. 53 ss.; A.F. PANZERA, *Sul riacquisto «automatico» della cittadinanza italiana*, in «*Foro Italiano*», 1991, I, pp. 3155 ss.; E. GROSSO, *Una nuova disciplina della cittadinanza italiana*, in «*Giurisprudenza Italiana*», 1992, IV, pp. 320 ss.; ID., *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova 1997; ID., *La cittadinanza: appartenenza, identità e partecipazione dello Stato liberale alla de-*

dopo la nascita di un individuo si fonda generalmente sulla sua presenza fisica nel medesimo Stato ovvero sull'esistenza di vincoli familiari idonei (come l'adozione o il matrimonio). Condizioni, queste, richieste a vario titolo per i procedimenti di naturalizzazione e di opzione.

Al criterio volontaristico le legislazioni nazionali hanno, nel corso degli anni, attribuito un rilievo sempre più accentuato, per cui non solo hanno previsto la possibilità che il soggetto rinunci alla cittadinanza originaria acquistandone una diversa, ma anche che il principio dell'unità familiare ceda all'esigenza di rispettare la volontà individuale.

Nell'ambito dei limiti stabiliti da regole internazionali pattizie o consuetudinarie ogni Stato è dunque libero di disciplinare la concessione della propria cittadinanza, spettando ad esso non solo di fissare i criteri cui intenda attenersi ma anche di determinarne l'estensione. Ciò rende anche possibile l'adozione di criteri intermedi che risultano dall'interazione di scelte prevalentemente politiche riflettenti determinati caratteri socio-istituzionali dello Stato. La combinazione di questi criteri determina infatti le procedure attraverso cui la cittadinanza è attribuita o acquisita⁵.

La competenza esclusiva in materia di acquisto, perdita e reinte-

mocrazia contemporanea, in *Storia d'Italia, Annali*, vol. XIV, *Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. Violante, Torino 1998, pp. 128 ss.; ID., voce *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Digesto cit.*, vol. XV, pp. 156-179; T. BALLARINO, B. NASCIBENE, B. BAREL (a cura di), *Commentario alla legge 5 febbraio 1992 n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza*, in «Nuove Leggi Civili Commentate», 1993, pp. 1 ss.; L. BACCELLI, *Cittadinanza e appartenenza*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità e diritti*, Roma-Bari 1994; S. RODOTÀ, *Cittadinanza: una postfazione*, *ibidem*, pp. 321 ss.; L. MELICA, *Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale*, Torino 1996; E. CASTORINA, *Introduzione allo studio della cittadinanza*, Milano 1997; M. CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella costituzione italiana*, Padova 1997 (*Diritto e Istituzioni*. Ricerche dirette da Giorgio Berti, 18); G. CORDINI, *Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza: profili di diritto pubblico comparato*, Padova 1998; ID., *Studi Giuridici in tema di Cittadinanza cit.*, pp. 89-90.

⁵ Può essere utile precisare che molte normative nazionali distinguono tecnicamente fra i termini «attribuzione» e «acquisto» della cittadinanza: la prima produce effetti giuridici a partire dalla nascita, il secondo soltanto dal momento successivo in cui si verificano le condizioni richieste per far sorgere lo *status civitatis*.

Sulla nozione di *status civitatis* cfr. S. LABRIOLA, «*Status civitatis*» e *norme costituzionali*, in «*Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*», 1977, pp. 1317 ss.; R. CLERICI, voce *Cittadinanza*, in *Digesto cit.*, vol. III, pp. 114-115; M. CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella costituzione italiana cit.*, pp. 71 ss.; G. CORDINI, *Studi Giuridici in tema di Cittadinanza cit.*, pp. 64-77.

grazione della cittadinanza tradizionalmente riconosciuta ai singoli Stati, sia pure entro i limiti stabiliti dal diritto internazionale, ha subito un lento, ma progressivo ridimensionamento, dopo la fine del secondo conflitto mondiale.

Ciò anche se la cooperazione interstatale in questo specifico settore non ha per molto tempo consentito di ottenere risultati del tutto soddisfacenti a motivo della ben radicata riluttanza degli Stati «ad assumere precisi impegni in una sfera così intimamente collegata alla loro sovranità»⁶.

Lo sviluppo del diritto internazionale generale e l'adozione nel campo del diritto umanitario⁷ di strumenti pattizi multilaterali pro-

⁶ Cfr. A. CLERICI, voce *Cittadinanza*, in *Digesto cit.*, vol. III, p. 137.

⁷ Sulla tutela dei diritti dell'uomo con particolare riferimento al trattamento dello straniero cfr. A.H. ROTH, *The Minimum Standard of International Law Applied to Aliens*, Leiden 1949; F. DAWSON, I. HEAD, *International Law, National Tribunals and the Rights of Aliens*, Syracuse 1971; C. KISS, *La contititue des étrangers en droit international et les droits de l'homme*, in *Miscellanea W.J. Ganshof van der Meersch*, vol. I, Bruxelles 1972, pp. 506 ss.; M.S. MC DOUGAL, H.C. LASSWELL, C. CHEN, *The Protection of Aliens from Discrimination and World Public Order: Responsibility of States Conjoined with Human Rights*, in «*American Journal of International Law*», 1976, pp. 432 ss.; ID., *Human Rights and World Public Order*, New Haven-London 1980; I. BROWNLIE, *Treatment of Aliens: Assumption of Risk and the International Standard*, in *Aa.Vv., Internationales Recht und Wirtschaftsordnung. Festschrift für F.A. Mann*, München 1977, pp. 309 ss.; C. ZANGHÌ, *Protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Roma, 1980; M. GIULIANO, *Lo straniero nel diritto internazionale*, in «*La Comunità Internazionale*», 1981, pp. 329 ss.; R.B. LILLICH, *Duties of States Regarding the Civil Rights of Aliens*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, 1982, vol. III, pp. 267 ss.; ID., *The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law*, Manchester 1984; W. MC KEAN, *Equality and Discrimination under International Law*, Oxford 1983; F. LATTANZI, *Garanzia dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale*, Milano 1983; F. CAPOTORTI, *Incidenza della condizione di straniero sui diritti protetti*, in *Aa.Vv., Studi in onore di Giuseppe Sperduti*, Milano 1984, pp. 460 ss.; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, pp. 11 ss., 30 ss.; B. NASCIMBENE, *Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo*, Milano 1984; ID., voce *Straniero (dir. int. pubbl.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano 1990, pp. 1144 ss.; ID., voce *Straniero. Condizione giuridica dello*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXX, Roma 1993; ID., voce *Straniero nel diritto internazionale*, in *Digesto cit.*, vol. XV, Torino 1999, pp. 186-189; M. TAMBURINI, *Trattamento degli stranieri e buona fede nel diritto internazionale generale*, Padova 1984; R. ARNOLD, *Aliens*, in R. BERNHARDT (a cura di), *Encyclopedia of Public International Law*, vol. VIII, Amsterdam-New York-Oxford 1985, pp. 6 ss.; J.A. FROWEIN, T. STEIN (a cura di), *Die Rechtsstellung von Ausländern nach Staatlichen Recht und Völkerrecht*, Berlin-Heidelberg-New York 1987; U. VILLANI, *I diritti degli stranieri negli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, in «*Studi Senesi*» 1987, pp. 126 ss.; A. CASSESE, *I diritti*

mossi dalle Nazioni Unite⁸ e da altre organizzazioni regionali come il

umani nel mondo contemporaneo, Bari 1988, pp. 213 ss.; R. PLENDER, *International Migration Law*, 2^a ed., Dordrecht-Boston-London 1988, pp. 393 ss.; Aa.Vv., *I diritti umani a 40 anni dalla Dichiarazione universale*, Padova 1989; A. TORRELLI, *Le droit international humanitaire*, Paris, 1989; G. COHEN JONATHAN, *Responsabilité pour atteinte aux droits de l'homme*, in Aa.Vv., *La responsabilité dans le système international. Colloque du Mans*, Paris 1991, pp. 120 ss.; P. ALSTON, *The United Nations and Human Rights*, New York-Oxford, 1992; F. ERMACORA, M. NOWAKK, H. TRETTER (a cura di), *International Human Rights*, Vienna 1993; S. BARIATTI, *L'azione internazionale dello Stato a tutela di non cittadini* cit.; P. HÄBERLE, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale* (trad. it. a cura di P. Ridola), Roma 1993; G. D'ORAZIO, voce *Straniero (condizione giuridica dello)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXX, Roma 1993; R. PROVOST, *Reciprocity in Human Rights and Humanitarian Law*, in «British Year Book of International Law», 1994, pp. 383 ss.; F. TORIELLO, *La condizione dello straniero. Profili di diritto comparato e comunitario*, Padova 1997; G. GILBERTI, *Le tre generazioni dei diritti dell'uomo*, in Aa.Vv., *Diritti umani*, Ancona, 2000; E. ROZO ACUÑA, *Diritti e doveri di terza ed ultima generazione*, *ibidem*, pp. 123-142; ID., *Protección internacional – universal y regional – de los derechos humanos con especial referencia a Latinoamérica*, in «Studi Urbinati di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche», LXVIII-2000/01, nuova serie A – n. 52, 3, pp. 341-369; G. OESTREICH, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, Roma-Bari 2001, pp. 139-152.

⁸ Tra gli strumenti a vocazione universale che disciplinano i vari aspetti della cittadinanza si può ricordare, in ordine cronologico, la Convenzione adottata il 12 aprile 1930 in occasione della Conferenza per la codificazione del diritto internazionale convocata all'Aja dalla Società delle Nazioni e i tre protocolli annessi.

La Convenzione riguarda alcune questioni relative ai conflitti di legge sulla nazionalità mentre i protocolli regolamentano rispettivamente gli obblighi militari nelle ipotesi di doppia cittadinanza, un determinato caso di apolidia e ancora la materia dell'apolidia. A differenza dei primi tre strumenti, il protocollo riguardante l'apolidia non è mai entrato in vigore.

Nell'ambito delle Nazioni Unite vanno citati, accanto alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), a quella dei diritti del fanciullo (1959), al Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) e alla Dichiarazione adottata dall'Assemblea generale con risoluzione n. 40/144 del 13 dicembre 1985 relativa alla tutela dei diritti umani degli individui che non sono cittadini dello Stato in cui risiedono, i seguenti strumenti:

– Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* dei rifugiati e Protocollo di New York del 27 febbraio 1969: l'art. 34 impegna gli Stati contraenti ad agevolare i rifugiati nell'acquisto della cittadinanza.

Su questi aspetti cfr. F. DURANTE, *Tutela internazionale dei rifugiati e diritti dell'uomo*, in Aa.Vv., *Studi in onore di G. Sperduti* cit., pp. 559 ss.; G. CONETTI, *Diritti del rifugiato e diritti dell'uomo*, in «Affari Sociali Internazionali», 1988, pp. 179 ss.; R. PLENDER, *International Migration Law* cit., pp. 393 ss.; G. BISCOTTINI, voce *Rifugiati*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Milano 1989, pp. 895 ss.; D. TURPIN (sous la direction de), *Immigrés et réfugiés dans les démocraties occidentales*, Paris 1989; Aa.Vv., *Le droit d'asile. The Right of Asylum*, Dordrecht-Boston-London 1990; J.C. HATHA-

WAY, *The Law of Refugee Status*, Toronto 1991; H. LAMBERT, *Seeking Asylum*, Dordrecht-Boston-London 1995; G.S. GOODWIN GILL, *The Refugee*, in *International Law*, 2^a ed., New York, 1996; D. ALLAND, *Le dispositif international du droit de l'asile*, in *Aa.Vv.*, *Droit d'asile et des réfugiés. Colloque de Caen*, Paris 1997, pp. 15 ss.

– Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo status degli apolidi: obbliga gli Stati contraenti a facilitare gli apolidi nell'acquisto della cittadinanza (art. 32). Su questo tema cfr. NATIONS UNIES-UNITED NATIONS, *Une étude sur l'apatride – A Study of Statelessness*, New York 1949; G. BISCOTTINI, voce *Apolidia*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. II, Milano 1958, pp. 612 ss.; G. STROZZI, voce *Apolidia*, in *Digesto cit.*, vol. I, Torino 1987, pp. 276 ss.

– Convenzione di New York del 20 febbraio 1957 sulla cittadinanza della donna maritata: stabilisce alcune regole ispirate al principio dell'irrelevanza della nazionalità del coniuge nei confronti di quella della sposa e finalizzate ad agevolare quest'ultima nell'acquisto volontario della cittadinanza del marito.

– Convenzione di New York del 30 agosto 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia: obbliga gli Stati firmatari a concedere la propria cittadinanza a coloro che siano nati sui rispettivi territori nell'ipotesi che non acquisiscano per nascita alcuna nazionalità. Le Parti contraenti si obbligano altresì a non privare gli interessati del proprio *status civitatis* qualora ciò possa renderli apolidi. La ritardata entrata in vigore della Convenzione (1975) dimostra le reticenze degli Stati a limitare la loro competenza discrezionale in questo settore.

– Protocolli riguardanti l'acquisto della nazionalità annessi alla Convenzione sulle relazioni e immunità diplomatiche e a quella sulle relazioni consolari, entrambi firmati a Vienna rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963: impegnano gli Stati contraenti a non concedere in modo automatico la propria nazionalità agli agenti diplomatici o consolari e ai componenti delle loro famiglie nati o residenti nel territorio dei medesimi Paesi.

– Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale firmata il 7 marzo 1966.

– Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.

– Convenzione di New York del 20 novembre 1989 relativa ai diritti del bambino.

– Convenzione internazionale adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 45/158 del 18 dicembre 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia.

Su questo strumento cfr. G. CELLAMARE, *La Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia*, in «Rivista Internazionale dei Diritti dell'uomo», 1992, pp. 861 ss.; A. ADINOLFI, *I lavoratori extracomunitari*, Bologna 1992, pp. 265 ss.; B. NASCIBENE, voce *Straniero nel diritto internazionale*, in *Digesto cit.*, vol. XV, p. 187.

Sul fenomeno delle migrazioni internazionali cfr., tra gli altri, G.S. GOODWIN GILL, *International Law and the Movement of Persons between States*, Oxford 1978, pp. 58 ss.; M. FLORY, R. HIGGINS (a cura di), *Liberté de circulation des personnes en droit international*, Paris 1988; R. PLENDER, *International Migration Law*, pp. 61 ss.; G. KOJANEC, voce *Emigrazione ed immigrazione*, in *Digesto cit.*, vol. V, Torino 1990, pp. 506 ss.

Nell'ambito della cooperazione multilaterale si possono altresì ricordare le Con-

Consiglio d'Europa⁹, per disciplinare uniformemente alcuni modi di

venzioni nn. 8 e 13 della Commissione internazionale dello stato civile firmate rispettivamente a Parigi il 10 settembre 1964 e a Berna il 13 settembre 1973. Il primo strumento riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti in materia di acquisto di cittadinanza. La seconda Convenzione tende invece a ridurre i casi di apolidia.

Occorre infine menzionare la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale conclusa all'Aja il 29 maggio 1993 in occasione della Conferenza sul diritto internazionale privato nonché il Progetto di «articolato» sulla nazionalità delle persone fisiche in relazione alla successione di Stati predisposto nel 1999 in occasione della 51^a sessione della Commissione per il diritto internazionale.

I testi della maggior parte degli strumenti sopra elencati sono pubblicati in M. GIULIANO, F. POCAR, T. TREVES (a cura di), *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Milano 1981; P. WEIS, *Nationality and Statelessness in International Law*, 2^a ed., Alphen aan den Rijn – Germantown 1979; E. VITTA, V. GREMENTIERI, *Codice degli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, Milano 1981; UNITED NATIONS, *Multilateral Treaties deposited with Secretary-General. Status at 31.12.1985*, New York 1986; ID. (Centre for Human Rights), *Human Rights: A Compilation of International Instruments*, Genève 1994; COUNCIL OF EUROPE, *Human Rights in International Law: Basic Texts*, Strasbourg 1992; I. BROWNLIE, *Basic Instruments on Human Rights*, Oxford 1995; G. GILBERTI, *Strumenti internazionali sui diritti umani*, Roma 1995.

Un ampio elenco di convenzioni in tema di cittadinanza è contenuto anche in R. DONNER, *The Regulation of Nationality in International Law*, Helsinki 1983, *passim*. Su questo tema cfr., con la bibliografia ivi richiamata, M.-H. MARESCAUX, *Nationalité et statut personnel dans les instruments internationaux des Nations Unies*, in M. VERWILGHEN (sous le direction de), *Nationalité et statut personnel. Leur interaction dans les traités internationaux et dans les législations nationales: travaux des journées d'études juridiques organisées à Louvain – la – Neuve les 27-29 octobre 1982 par le centre Charles de Visscher*, Bruxelles-Paris 1984, pp. 57 ss.; R. CLERICI, voce *Cittadinanza*, in *Digesto cit.*, vol. III, pp. 136-139; B. NASCIMBENE, *Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo*, Milano 1984; ID., voce *Straniero (dir. int. Pubbl.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Milano 1990, pp. 1144 ss.; ID., *La condizione giuridica dello straniero. Diritto vigente e prospettive di riforma*, Padova 1997; ID., voce *Straniero nel diritto internazionale*, in *Digesto cit.*, vol. XV, Torino 1999, pp. 179-190.

⁹ Fra gli strumenti pattizi multilaterali adottati nell'ambito del Consiglio d'Europa vanno ricordati i seguenti atti:

– Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950.

– Protocolli addizionali nn. 1 e 4 alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo adottati rispettivamente a Parigi il 20 marzo 1952 e a Strasburgo il 16 settembre 1963.

– Su tali strumenti cfr. L. CONDORELLI, *I diritti politici nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 1971, pp. 189 ss.; ID., *Premier protocole additionnel – Article 1*, in L.E. PETTITI, E. DECAUX, P.H. IMBERT (sous la direction de), *La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article*, Paris 1995, pp. 971 ss.; R. PLENDER, *Human Rights of Aliens in Europe*, in Aa.Vv., *Colloquy on Human Rights in Europe*, Dordrecht-Lancaster 1985, pp. 33 ss.;

A. DRZEMCZEWSKI, *The Position of Aliens in Relation to the European Convention on Human Rights: a General Survey*, *ibidem*, pp. 351 ss.; A. LA PERGOLA, *L'adeguamento dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale dei diritti umani*, in Aa.Vv., *I diritti umani a 40 anni dalla Dichiarazione universale* cit., pp. 40 ss.; F. COCOZZA, *Diritto comune delle libertà in Europa. Profili costituzionali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Torino 1994; A. BRADLEY, *European Human Rights*, Oxford 1995; CONSEIL D'EUROPE, *La convenzione europea dei diritti*, Strasbourg 1996.

– Convenzione europea sulla riduzione dei casi di cittadinanza multipla e sugli obblighi militari in caso di pluralità di nazionalità firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 ed entrata in vigore il 28 marzo 1968 (integrata da tre successivi Protocolli nel 1977 e nel 1993). Questo trattato detta una serie di norme che disciplinano l'acquisto, la perdita e la rinuncia della cittadinanza nonché le conseguenze per i soggetti interessati (compresi i minori). La Convenzione è stata firmata e ratificata dall'Italia e dal Lussemburgo, ma non anche da Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco e San Marino (situazione aggiornata al 28 gennaio 2003). Il testo della Convenzione è pubblicato nella *Serie dei Trattati Europei* (d'ora in poi, STE) n. 43 e in appendice a B. NASCIBENE, *Nationality Laws and Citizenship of the European Union. Towards a European Law on Nationality?*, in ID. (a cura di), *Nationality Laws of the European Union – Le droit de la nationalité dans l'Union Européenne*, Milano 1986, pp. 20-28.

Sulla Convenzione cfr., tra gli altri, G. KOJANEC, *Plural Nationality and the European Convention of 1963*, in «Affari Sociali Internazionali», 1995, pp. 47 ss.

– Protocollo recante modifiche alla Convenzione del 1963 e Protocollo addizionale alla medesima, aperti entrambi alla firma degli Stati Parti contraenti a Strasburgo il 24 novembre 1977 ed entrati rispettivamente in vigore l'8 settembre 1978 e il 17 ottobre 1983. Il primo Protocollo, sottoposto a procedura di rettifica il 28 giugno 1982, modifica alcune disposizioni della Convenzione del 1963 consentendo a coloro che possiedono più nazionalità degli Stati parti di rinunciare, attraverso una semplice dichiarazione, alla cittadinanza del Paese contraente sul cui territorio non risiedono abitualmente. Ulteriori emendamenti sono apportati alla Convenzione in tema di obblighi militari dei pluricittadini. Il secondo trattato istituisce fra gli Stati contraenti un sistema di informazioni sull'acquisto delle rispettive cittadinanze. A tal fine, è previsto che ciascun Stato Parte contraente designi un'autorità centrale incaricata di ricevere le suddette informazioni.

I due Protocolli non sono stati firmati né ratificati da Italia, Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco e San Marino, fatta eccezione per il Lussemburgo (situazione aggiornata al 28 gennaio 2003).

I testi dei due strumenti sono pubblicati in STE nn. 95-96, P. WEIS, *Nationality and Statelessness* cit., pp. 277 ss. e in appendice a B. NASCIBENE, *op. ult. cit.*, pp. 26-32.

– Secondo Protocollo recante modifiche alla Convenzione del 1963, aperto a Strasburgo il 2 febbraio 1993 alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa ed entrato in vigore il 24 marzo 1995. Tale strumento, riflettendo i mutamenti politico-sociali intervenuti nel trentennio successivo alla firma della Convenzione, aggiunge alle ipotesi previste dal testo originale del 1963 tre nuove categorie di soggetti legittimati alla conservazione della nazionalità d'origine: «migranti» della seconda generazione; coniugi di cittadinanza diversa; minori i cui genitori possiedono una diversa nazionalità. Il secondo Protocollo è stato sinora firmato e ratificato solo da Francia, Italia e

Paesi Bassi (situazione aggiornata al 28 gennaio 2003). Il testo del Protocollo è pubblicato in *STE* n. 149 e in appendice a B. NASCIBENE, *op. ult. cit.*, pp. 33-35.

– Convenzione relativa allo scambio di informazioni in materia di cittadinanza (naturalizzazione, reintegrazione, perdita) firmata a Parigi il 10 settembre 1964 e Protocollo addizionale del 1977.

– Convenzione europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967: obbliga gli Stati contraenti membri del Consiglio d'Europa a facilitare nelle procedure d'acquisto delle rispettive nazionalità i minori stranieri adottati dai propri cittadini.

– Convenzione europea sullo *status* giuridico del lavoratore migrante firmata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

– Convenzione adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992 riguardante la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale: prevede la concessione del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali agli stranieri che risiedono da almeno cinque anni in uno dei Paesi contraenti. Tale diritto è peraltro riconosciuto ai cittadini dell'Unione dall'art. 8b del Trattato di Maastricht e dall'art. 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea firmata a Nizza nel 2000. Sulla Convenzione in oggetto cfr. P. UNGARI, *Sul voto amministrativo degli stranieri in Europa*, in Aa.Vv., *I diritti dell'uomo – cronache e battaglie*, s.l. 1991, pp. 45 ss.; L. MELICA, *La partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale*, in «Regione e governo locale», 1995, pp. 27 ss.; ID., *Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale*, Torino 1996, pp. 194 ss.; B. NASCIBENE, *Nationality Laws and Citizenship of the European Union* cit., p. 17; E. GROSSO, voce *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Digesto* cit., vol. XV, Torino 1999, pp. 174-177.

– Convenzione europea sulla nazionalità aperta a Strasburgo il 6 novembre 1997 alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e di quelli non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Entrata in vigore il 1° marzo 2000 (cfr. *infra*).

Tra le risoluzioni riguardanti la cittadinanza adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa vanno ricordate le seguenti:

- (50) 24, «Trattamento reciproco dei cittadini» (3 agosto 1950);
- (58) 16, «Riduzione dei casi di pluralità di cittadinanza» (19 settembre 1958);
- (70) 2, «Acquisto da parte dei rifugiati della cittadinanza dei Paesi di residenza» (26 gennaio 1970);
- (72) 1, «Unificazione dei concetti giuridici di «domicilio» e di «residenza»» (18 gennaio 1972).

Vanno inoltre ricordate le *Risoluzioni* (77) nn. 12-13 adottate dal Comitato dei ministri il 27 maggio 1977 e riguardanti rispettivamente l'acquisto della cittadinanza da parte di coniugi entrambi stranieri nonché l'eguaglianza tra genitori nella trasmissione dello *status civitatis* ai loro figli. Il testo di queste Risoluzioni è pubblicato in *Consiglio d'Europa, Europa informazioni*, n. 3/1977 e in *Supplemento giuridico*, n. 16 (ottobre 1977).

Sulle Convenzioni e sulle iniziative adottate in tema di cittadinanza dal Consiglio d'Europa cfr. M. KILLERBY, *Nationalité et statut personnel dans les instruments internationaux du Conseil d'Europe*, in M. VERWILGHEN (sous la direction de), *Nationalité et Statut personnel* cit., pp. 73 ss.; R. CLERICI, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano* cit., pp. 194 ss.; B. NASCIBENE, *Nationality Laws and Citizenship of the European Union* cit., pp. 11-15. Cfr. anche la raccolta di documenti in *Resolutions and Re-*

acquisto o di perdita della cittadinanza, hanno condotto tuttavia al riconoscimento dello *status civitatis* non più come una mera formulazione positiva del dovere di ciascun Stato di evitare il fenomeno dell'apolidia, bensì come un vero e proprio diritto umano.

2. La cittadinanza dell'Unione europea

Se ci si sofferma poi sul processo di integrazione comunitaria nell'ambito dell'Unione europea istituita dal Trattato di Maastricht del 6 febbraio 1992, a sua volta perfezionato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, è necessario considerare un'importante novità politico-istituzionale. Gli articoli 8-8E introdotti dal Trattato di Maastricht in quello istitutivo della CEE (denominata ora *Comunità Europea*) prevedono infatti la «cittadinanza dell'Unione».

Recita l'art. 8 comma 1: «È istituita la cittadinanza dell'Unione. Chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione»¹⁰.

La cittadinanza europea riconosciuta ai cittadini degli Stati membri, garantendo ad essi la libertà di circolazione, soggiorno e stabilimento¹¹, li pone in una condizione giuridica privilegiata rispetto a

commendations of the Council of Europe Relating to Nationality, DIR/JUR (94) 1, Strasbourg, June 1994.

¹⁰ Per il testo del Trattato di Maastricht cfr. C.F. DURAND, *Addendum. Le Traité sur l'Union européenne*, in J.D. DE COCKBORNE, L. DEFALQUE, C.F. DURAND, H. PRAHAL, G. VANDERSANDEN, *Commentaire Mégret. Le Droit de la CEE*, vol. I, Bruxelles 1992, pp. 437 ss.; C. CURTI GIALDINO, *Trattato CEE e Trattato di Maastricht sull'Unione europea, testi coordinati e annotati*, Roma 1993; ID., *Il trattato di Maastricht sull'Unione Europea. Genesi - Struttura - Contenuto - Processo di ratifica*, Roma 1993; B. NASCIBENE, *Nationality Laws and Citizenship of the European Union* cit., Appendix, pp. 53-60 specialmente 55-57.

¹¹ Sulla cittadinanza europea cfr., con la bibliografia ivi richiamata, F. CUOCOLO, *La cittadinanza europea (prospettive costituzionali)*, in «Politica del Diritto», 1991, pp. 659 ss.; A.C. EVANS, H.U. JESSURUN D'OLIVEIRA, *National and Citizenship*, in A. CASESE, A. CLAPHAM, J.H.H. WEILER (a cura di), *Human Rights and the European Community: Methods of Protection*, vol. II, Baden-Baden 1991, pp. 299 ss.; P. SOBELS MIRA, *La citoyenneté européenne*, in «Revue du Marché Commun et de l'Union européenne», 1991, pp. 30 ss.; R. ADAM, *Prime riflessioni sulla cittadinanza dell'Unione*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 1991, pp. 622 ss.; C. CLOSA, *The Concept of Citizenship in the Treaty on European Union*, in «Common Market Law Review», 1992, pp. 1137 ss.; ID., in D. O'KEEFE, P.M. TWOMEY (a cura di), *Legal Issues of the Maastricht Treaty*, London 1994, pp. 109 ss.; S. O'LEARY, *Nationality Law and Community*

quella di coloro che hanno la nazionalità di Paesi terzi¹². Ai cittadini

Citizenship. A Tale of Two Uneasy Bedfellows, in «Yearbook of European Law», 1992, pp. 353 ss.; ID., *The Relationship between Community Citizenship and the Protection of Fundamental Rights in Community Law*, in «Common Market Law Review», 1995, pp. 518 ss.; ID., *The Evolving Concept of Community Citizenship*, London 1996, pp. 35 ss.; ID., *The Options for the Reform of European Union Citizenship*, in S. O'LEARY, THLIKAINEN (a cura di), *Citizenship and Nationality Status in the New Europe*, London 1998, pp. 81 ss.; R. KOVAR, D. SIMON, *La citoyenneté européenne*, in «Cahiers de Droit Européen», 1993, pp. 285 ss.; L.S. ROSSI, *I beneficiari della libera circolazione delle persone nella giurisprudenza comunitaria*, in «Foro Italiano», 1994, IV, pp. 104 ss.; V. LIPPOLIS, *La cittadinanza europea*, Bologna 1994; U. VILLANI, *La cittadinanza dell'Unione europea*, in Aa.Vv., *Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera*, vol. II, Bari 1995, pp. 1001 ss.; B. OLIVI, *L'Europa difficile. Storia politica della Comunità europea*, 2^a ed., Bologna 1995, pp. 393-394; D. MARTIN, *La libre circulation des personnes dans l'Union européenne*, Bruxelles 1995, pp. 177 ss.; M. CARTABIA, *Postilla di aggiornamento a voce Cittadinanza europea*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. IV, Roma 1995; S. HALL, *Nationality, Migration Rights and Citizenship of the Union*, Dordrecht-Boston-London 1995; M. ORLANDI, *Cittadinanza europea e libera circolazione delle persone*, Napoli 1996; B. NASCIBENE, *Nationality Laus and Citizenship of the European Union. Towards a European Law on Nationality?*, in ID. (a cura di), *Nationality Laus in The European Union cit.*, pp. 1-60; ID., voce *Straniero nel diritto internazionale*, in *Digesto cit.*, vol. XV, pp. 189-190; A. MANZELLA, *Dopo Amsterdam. L'identità costituzionale dell'Unione europea*, Bologna 1997; J.H.H. EILER, *To be a European Citizen*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*, vol. II, *Diritto dell'Unione europea*, Milano 1998, pp. 1067 ss.; B. NASCIBENE, *Tutela dei diritti fondamentali e competenza della Corte di giustizia nel Trattato di Amsterdam*, *ibidem*, pp. 683 ss.; E. GROSSO, voce *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Digesto cit.*, vol. XV, pp. 170-171; R. HANSEN, *A European Citizenship or a Europe of Citizens? Third Country Nationals in the EU*, in «Journal of Ethnic and Migration Studies», vol. XXIV n. 4, October 1998, pp. 751-768; S. BARIATTI, *Sguardo d'insieme sul Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997*, in «Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», I, 1999, pp. 3-21; M. PANEBIANCO, C. RISI (a cura di), *Il nuovo diritto dell'Unione europea - diritti umani, politica estera, sicurezza comune*, Napoli 1999.

¹² Il Trattato di Amsterdam considera peraltro come destinatari delle norme comunitarie anche i cittadini dei Paesi terzi che in passato erano ritenuti estranei alla loro applicazione fatte salve alcune eccezioni riguardanti, per esempio, i familiari dei cittadini degli Stati membri. Le stesse materie dell'asilo e dell'immigrazione, finora appartenute alla sfera della cooperazione intergovernativa, sono diventate oggetto di disciplina comunitaria. Una speciale disciplina è riservata anche alla materia dei diritti dell'uomo: «il rispetto di tali diritti rappresenta parte integrante del diritto comunitario e condizione essenziale per essere membro, attuale e futuro della Comunità e dell'Unione (...). I progressi compiuti nel riconoscere diritti sostanziali e giurisdizionali, e la rilevanza e incidenza del diritto umanitario trovano dunque conferma nell'ambito del sistema comunitario: conferma trovano, tuttavia, anche le difficoltà di realizzazione poiché gli Stati intendono mantenere competenze specifiche e non assoggettarsi a controlli, soprattutto di carattere giurisdizionale. Lo stesso legame fra diritti dello straniero

ro e diritti dell'individuo, che si esamini la condizione dello straniero in generale ovvero i singoli aspetti, quale la libertà di circolazione, fa ritenere che l'ampiezza e il contenuto dello straniero abbiano subito, ma siano anche destinati a subire, una positiva evoluzione» (cfr. B. NASCIBENE, voce *Straniero nel diritto internazionale cit.*, pp. 189-190).

Sulla condizione giuridica dello straniero e sulla disciplina dell'immigrazione nella Comunità Europea e in Italia in particolare cfr., con la bibliografia ivi richiamata, F. MAZZIOTTI DI CELSO, *Sulla soggettività e tutela dello straniero nell'ordinamento italiano*, in «Rassegna di Diritto Pubblico», 1964, pp. 81 ss.; G. BISCOTTINI, *I diritti fondamentali dello straniero*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Biondo Biondi*, Milano 1965, pp. 348 ss.; R. MONACO, *Lo status dell'individuo nell'ordinamento comunitario*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Manlio Udina*, vol. I, Milano 1915, pp. 553 ss.; B. NASCIBENE, *Cittadinanza, apolidia e condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza italiana (1964-1975)*, in «Comunicazioni e Studi», XVI, 1980, pp. 751 ss.; ID., *Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo cit.*; ID., *Lo straniero nel diritto italiano*, Milano 1988; ID. (a cura di), *Da Schengen a Maastricht. Apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia*, Milano 1995; ID., *Il diritto d'asilo e lo status di rifugiato. Profili di diritto interno e comunitario*, in Aa.Vv., *Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera cit.*, vol. II, pp. 535 ss.; ID., *La condizione giuridica dello straniero. Diritto vigente e prospettive di riforma*, Padova 1997; ID. (a cura di), *La libera circolazione dei lavoratori*, Milano 1998; ID., *L'Unione europea e i diritti dei cittadini dei Paesi terzi*, in *Diritto dell'Unione Europea cit.*, II, 1998; ID., *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Commento*, in «Rivista Italiana di Diritto Penale e Processuale», 1998, pp. 421 ss.; ID., voce *Straniero nel diritto internazionale*, in *Digesto cit.*, vol. XV, pp. 189-190; J.M. EVANS, *The Political Status of Aliens in International Law, Municipal Law and European Community*, in «International and Comparative Law Quarterly», 1981, pp. 20 ss.; M. KILLERBY, *Nationalité et statut personnel dans les instruments internationaux du Conseil de l'Europe cit.*, pp. 73 ss.; A. PIRAINO, *Appunto sulla condizione giuridica degli «stranieri» nell'ordinamento italiano*, in «Rivista di Diritto Pubblico», 1984, pp. 998 ss.; K. OELLERS-FRAMM, *The Contribution of the Council of Europe to the Legal Position of Aliens*, in J.A. FROWEN, T. STEIN (a cura di), *Die Rechtsstellung cit.*, pp. 1725 ss.; J.A. FROWEN, T. STEIN, S. THOMSEN, *The Status of the Member State's Nationals under the Law of the European Communities*, *ibidem*, pp. 1175 ss.; G. CORDINI, *Questioni in tema di eleggibilità al Parlamento Europeo di candidati privi della cittadinanza italiana*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1989, I, pp. 1425 ss.; ID., *Cittadinanza e immigrazione cit.*, pp. 177 ss.; ID., *Studi giuridici in tema di Cittadinanza cit.*, pp. 97-112, specialmente 100-103; R. CLERICI, voce *Cittadinanza*, in *Digesto cit.*, vol. III, pp. 115-117; W.R. BRUBAKER (a cura di), *Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North America*, New York 1989; G. APOLLIS, *Les migrations dans la droit européen et communautaire*, in D. TURPIN (sous la direction de), *Immigrés et réfugiés dans les démocraties occidentales cit.*, pp. 241 ss.; A. DUMMET, A. NICOL, *Subjects, Citizens, Aliens and Others*, London 1990; A. BEGHÈ LORETI, *Rifugiati e richiedenti asilo nell'area della Comunità Europea*, Padova 1990; A. CASSESE, A. CLAPHAM, J.H.H. WEILER (a cura di), *Human Rights and the European Community: Methods of Protection*, 2 voll., Baden-Baden 1991; A. ADINOLFI, *I lavoratori extracomunitari cit.*, pp. 38 ss.; ID., *La circolazione dei cittadini di Stati terzi: obblighi comunitari e normative nazionali*, in B. NASCIBENE (a cura di), *La libera cir-*

comunitari che per un determinato periodo di tempo si siano trasferiti

colazione dei lavoratori cit., pp. 123 ss.; G. D'ORAZIO, *Lo straniero nella Costituzione italiana (asilo - condizione giuridica - estradizione)*, Padova 1992; ID., *Condizione dello straniero e «società democratica» (sulle «ragioni» dello Stato)*, Padova 1994, pp. 69 ss.; M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in «Rivista Critica di Diritto Privato», 1992, pp. 203 ss.; ID., *La Costituzione italiana e gli ostacoli all'integrazione europea*, in «Politica del Diritto», 1992, pp. 585 ss.; J.H.H. WEILER, *Thou Shalt Not Oppress a Stranger: On the Judicial Protection of the Human Rights of Non-EC Nationals. A Critique*, atti del convegno *The Status of Non-Community Nationals in Community Law*, in «European Journal of International Law», 1992, pp. 36 ss.; P.N. STANGOS, *Les ressortissants d'Etats tiers au sein de l'ordre juridique communautaire*, in «Cahiers de Droit Européen», 1992, pp. 336 ss.; S.S. JUSS (a cura di), *Immigration, Nationality and Citizenship*, London 1993; P. BONETTI, *La condizione giuridica del cittadino extracomunitario*, 2^a ed., Rimini 1993; S. COLLINSON, *Le migrazioni internazionali e l'Europa*, Bologna 1993; P. HÄBERLE, *I diritti fondamentali nella società pluralista e la Costituzione del pluralismo*, in M. LUCIANI (a cura di), *La democrazia di fine secolo cit.*, pp. 103 ss.; A. STANLEY, M. ROWLANDS, *The Rights of Third Country Nationals in the New European Order*, London 1994; F. CERRONE, *Identità civica e diritti degli stranieri*, in «Politica del Diritto», 1995, pp. 441 ss.; M. CARTABIA, *Principi inviolabili e integrazione europea*, Milano 1995, pp. 21 ss.; A. BEDESCHI, G. LANDUCCI (a cura di), *Cittadinanza europea e extracomunitari: il fenomeno dell'immigrazione nel processo di integrazione europea*, Padova 1995; G. FINOCCHIARO, *La tutela giuridica dello straniero in Italia e nei Paesi europei*, Rimini 1996; D. CASTELLANO (a cura di), *I diritti umani tra giustizia oggettiva e positivismo negli ordinamenti giuridici europei*, Napoli 1996; L. MELICA, *Lo straniero extracomunitario cit.*; M. CUNIBERTI, *Politica dell'immigrazione, condizione dello straniero e garanzie costituzionali*, in «Rivista di Diritto Pubblico», 1996; ID., *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella costituzione italiana cit.*, pp. 6 ss.; S. PEERS, *Towards Equality: Actual and Potential Rights of Third-Country Nationals in the European Union*, in «Common Market Law Review», 1996, pp. 7 ss.; A. LANG, B. NASCIMBENE, *Italy's Participation in EU Immigration and Asylum Policy*, in «The International Spectator», 1996, pp. 57 ss.; F. MENEGAZZI MUNARI, *Cittadinanza europea: una promessa da mantenere*, Torino 1996; M.O. WIEDERKEHR, *L'oeuvre du Conseil de l'Europe dans le domaine du droit de l'asile et des réfugiés*, in Aa.Vv., *Droit d'asile et des réfugiés. Colloque de Caen cit.*, pp. 208 ss.; A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino 1997; G. TORIELLO, *La condizione dello straniero. Profili di diritto comparato e comunitario cit.*; R. ADAM, *La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo*, in *Diritto dell'Unione Europea*, cit., vol. II, 1998; N. PARISI, D. RINOLDI (a cura di), *Giustizia e affari interni nell'Unione Europea. Appendice di aggiornamento*, Torino 1998, pp. 279 ss.; F. GROSSO, voce *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Digesto cit.*, vol. XV, pp. 156-179; A. DEL VECCHIO (a cura di), *La cittadinanza europea. Atti del Convegno*, Roma 16 marzo 1998, Milano 1999; M. MASCIA, A. PAPISCA (a cura di), *Il processo costituente in Europa: dalla moneta unica alla cittadinanza europea*, Bari 2000; O. CHESSA, *La tutela dei diritti oltre lo Stato. Fra «diritto internazionale dei diritti umani» e «integrazione costituzionale europea»*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, vol. I, Torino 2001, pp. 126-128.

e risiedano in un altro Paese dell'Unione, sono in particolare attribuiti importanti diritti politici come l'elettorato attivo e passivo alle elezioni amministrative municipali e a quelle europee (art. 8b)¹³. Il riconoscimento della cittadinanza europea comporta inoltre l'esercizio del diritto di protezione diplomatica e consolare a favore di tutti i cittadini comunitari che si trovino in Paesi non appartenenti all'Unione (art. 8c). Ciò significa che ogni Stato membro che disponga di una rappresentanza diplomatica in questi Paesi può tutelare gli interessi dei cittadini dell'Unione i cui Stati di appartenenza siano sprovvisti di ambasciate o consolati.

Ogni cittadino dell'Unione ha inoltre il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo (art. 8d) e di rivolgersi all'*ombudsman* previsto dall'art. 138e del Trattato.

L'art. 8 par. 1 del Trattato CE, modificato da quello di Amsterdam, precisa altresì che la cittadinanza europea o dell'Unione non sostituisce quella nazionale, riaffermando in tal modo la competenza specifica dei singoli Stati, ma vi si aggiunge coinvolgendo comunque le due sfere giuridiche rappresentate dal diritto all'elettorato e da quello alla protezione diplomatica.

Molti dei principi sanciti in tema di cittadinanza dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam sono stati poi recepiti dalla *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* adottata a Nizza il 7 dicembre 2000¹⁴.

Il capitolo V, interamente dedicato alla «Cittadinanza», garantisce ai cittadini dell'Unione i seguenti diritti: elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo e alle elezioni municipali (artt. 39-40); diritto a una «buona amministrazione» (art. 41); accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione (art. 42); petizione al Parlamento europeo (art. 44); libera circolazione e soggiorno (art. 45); protezione diplomatica e consolare (art. 46). L'art. 43 prevede inoltre

¹³ Sul tema del riconoscimento dei diritti politici cfr., in generale, A. ROSAS, *Nationality and Citizenship in a Changing European and World Order*, in M. SUKSI (a cura di), *Law under Exogenous Influences*, Turku Law School 1994.

¹⁴ Sulla conferenza di Nizza e sulla Carta europea dei diritti cfr. G. SACERDOTI, *La Carta europea dei diritti fondamentali: dall'Europa degli Stati all'Europa dei cittadini*, in «Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», 2000, IV, pp. 1389-1399; P. HÄBERLE, *Europa come società costituzionale in formazione*, in *Le Costituzioni dei paesi dell'Unione europea*, a cura di E. PALICI DI SUNI – F. CASSELLA – M. COMBA, *Introduzione* di G. Lombardi, 2^a ed., Padova 2001, pp. 33-35; J. DUTHEIL DE LA ROCHE, *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, Paris 2001.

la figura del «mediatore» europeo cui rivolgersi in caso di anomalie nell'azione amministrativa di istituzioni od organi comunitari. Queste disposizioni sono state poi trasfuse con la stessa numerazione nel titolo V della parte II («Carta dei diritti fondamentali dell'Unione») del Trattato istitutivo della *Costituzione europea* firmato a Roma il 29 ottobre 2004¹⁵.

3. *La Convenzione europea sulla nazionalità*

L'obiettivo di ridurre i casi di doppia nazionalità e di apolidia con particolare riferimento al problema della successione di Stati attualizzato dai grandi cambiamenti democratici e dai conseguenti movimenti demografici (segnatamente i fenomeni migratori) verificatisi in Europa centrale e orientale dopo il 1989, ha reso vieppiù necessaria la cooperazione tra Paesi di vecchia e nuova formazione per uniformare le rispettive legislazioni sulla cittadinanza, adottando principi-guida idonei a garantire una maggiore certezza giuridica.

La contraddittorietà della disciplina pattizia, l'oscurità del diritto internazionale consuetudinario, la lacunosità della giurisprudenza e la varietà delle norme dettate in materia dai singoli Stati hanno pertanto richiesto l'elaborazione di uno strumento giuridico tale da compendiare i principi e le regole fondamentali riguardanti tutti gli aspetti della nazionalità. La cooperazione intergovernativa promossa dal Consiglio d'Europa ha pertanto condotto alla redazione della *Convenzione europea sulla nazionalità*, il cui testo, predisposto dal Comitato di esperti sulla nazionalità istituito in seno al Consiglio stesso, è stato adottato dal Comitato dei ministri il 6 novembre 1997 ed entrato in vigore il 1° marzo 2000¹⁶.

¹⁵ Sulla costituzione europea cfr. J. ZILLER, *La nuova Costituzione europea*, Prefazione di G. Amato, Bologna 2003; F. BASSANINI - G. TIBERI (a cura di), *Una Costituzione per l'Europa. Dalla Convenzione europea alla Conferenza Intergovernativa*, Prefazione di R. Prodi, Introduzione di G. Amato, Bologna 2003 e in particolare il saggio di C. PINELLI - F. BARAZZONI, *La Carta dei diritti, la cittadinanza e la vita democratica dell'Unione*, pp. 37 ss. Su questi temi cfr. altresì F. BASSANINI - G. TIBERI (a cura di), *La Costituzione europea. I primi commenti*, Bologna 2004; E. ROZO ACUÑA, (a cura di), *La Carta costituzionale dell'Unione Europea*, Pesaro 2005.

¹⁶ Il testo della Convenzione è pubblicato nella Serie dei trattati europei (STE) n. 166. Al momento della redazione di questo studio (novembre-dicembre 2004), la Convenzione risulta firmata da 25 Stati membri del Consiglio d'Europa tra cui l'Italia e

La Convenzione del 1997 è il primo strumento giuridico che sintetizza in un unico testo tutti gli aspetti più significativi finora trattati dal diritto internazionale e da quelli nazionali in materia di cittadinanza.

Per tale motivo essa può essere considerata come un vero e proprio "Codice europeo della nazionalità", il cui obiettivo è quello di contribuire all'evoluzione del diritto internazionale in questo specifico settore e al perfezionamento degli strumenti atti a prevenire il fenomeno della apolidia, assicurando nel contempo una più ampia armonizzazione delle condizioni di acquisto e di perdita della cittadinanza.

La Convenzione, nel formulare i principi che regolano i diversi aspetti della nazionalità, ha tenuto conto in particolare delle questioni relative ai flussi migratori e alla successione di Stati che costituiscono gli effetti principali dei grandi mutamenti demografici e politico-istituzionali verificatisi in Europa dopo la caduta del muro di Berlino.

Tra i principi generali sanciti dal cap. II rientra quello che riconosce a ciascun Stato la competenza di determinare la propria cittadinanza con leggi che devono essere rispettate dagli altri Paesi solo in quanto compatibili con l'ordinamento internazionale consuetudinario e pattizio, nonché con i principi di diritto generalmente accolti in materia di nazionalità (art. 3).

Il successivo articolo stabilisce che le norme sulla nazionalità, adottate dagli Stati Parti contraenti, devono essere fondate sui seguenti principi: «(a) ognuno ha diritto a una nazionalità; (b) l'apolidia deve essere evitata; (c) nessuno può essere privato arbitrariamente della propria nazionalità; (d) il matrimonio o il suo scioglimento tra un cittadino di uno Stato Parte e uno Straniero, nonché il cambiamento di nazionalità da parte di uno dei coniugi durante il matrimonio stesso, non possono incidere automaticamente sulla cittadinanza dell'altro».

L'art. 5 comma 1 sancisce l'ulteriore principio di *non-discriminazione* per cui la normativa dettata da ogni Stato in materia di cittadinanza non può «contenere distinzioni fondate su sesso, religione, razza, colore» o sulle origini nazionali o etniche degli individui.

Le disposizioni successive, in conformità a tali principi, prevedono regole specifiche, alcune delle quali sono volte a semplificare l'acquisizione della cittadinanza (art. 6) o il riacquisto di quella originaria (art.

Malta. Mancano, per ora, le firme dei Principati di Andorra, Liechtenstein, Monaco e della Repubblica di San Marino.

9), stabilendo in particolare che il periodo massimo di residenza fissato da uno Stato per attivare la procedura di naturalizzazione non può eccedere i dieci anni (art. 6 comma 3).

Altre regole mirano a ridurre i casi di perdita della nazionalità *ex lege* o per iniziativa statale (art. 7) ovvero individuale (art. 8). Sono altresì garantite procedure eque e ragionevoli per la decisione di tutte le questioni riguardanti lo *status civitatis* (artt. 10-11-13) assicurando idonei mezzi di tutela a livello amministrativo e giurisdizionale (art. 12).

La Convenzione regola inoltre la situazione di coloro che rischiano di diventare apolidi a causa del fenomeno della successione di Stati (artt. 19-21) nonché i casi di nazionalità multipla con particolare riferimento al problema degli obblighi militari (artt. 14-18, 22-23). Trovano poi adeguata disciplina anche le forme di cooperazione in tema di nazionalità tra gli Stati Parti contraenti (artt. 24-26).

La legislazione finora emanata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di cittadinanza si è in gran parte uniformata (o è in procinto di farlo) alla quasi integralità del dettato dispositivo della Convenzione europea sulla nazionalità.

Va tuttavia precisato che le norme contenute nella Convenzione del 1997 hanno carattere "minimale", limitandosi a dettare principi-guida per gli Stati firmatari. Peraltro, la raccomandazione n. 1500 adottata nel 2001 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa impegna i governi degli Stati membri a revisionare la loro normativa di settore al fine di adeguarla alle esigenze di un numero sempre crescente di immigrati e di residenti stranieri. Per questo motivo, il Comitato di Esperti sulla Nazionalità ha proposto, nel suo rapporto adottato il 14 gennaio 2003, di studiare nuove regole complementari alla Convenzione in tema di acquisto e perdita della cittadinanza.

La presenza di alcune lacune nella Convenzione e la necessità di coordinare la legislazione vigente in questo specifico settore hanno spinto il Comitato di esperti a suggerire l'elaborazione di uno o più strumenti addizionali che trattino i seguenti aspetti: 1) integrazione e *status civitatis* degli immigrati; 2) tutela dei diritti dell'uomo in materia di naturalizzazione; 3) diritto a una cittadinanza prestabilita; 4) prevenzione dell'apolidia in caso di rinuncia alla nazionalità; 5) acquisto *ex lege* della cittadinanza in base al criterio del "doppio" *jus soli* riconosciuto ai figli nati nello Stato di residenza dei genitori stranieri a loro volta nati nel medesimo Stato; 6) disciplina della nazionalità per alcune categorie di minori (per esempio, quelli concepiti attraverso tecniche di procreazione assistita). Quest'ultimo aspetto è stato esa-

minato in occasione della terza conferenza sul tema «La nazionalità e il bambino» svoltasi a Strasburgo l'11 e 12 ottobre 2004.

5. Diritto comparato: modi di acquisto, perdita e reintegrazione della cittadinanza

a) Acquisto della cittadinanza

Come noto, la cittadinanza può essere acquisita per nascita, per adozione, naturalizzazione, opzione, matrimonio e *juris communicatio*¹⁷.

¹⁷ Tra le opere di carattere comparatistico dedicate al tema della cittadinanza cfr., con la bibliografia ivi richiamata, Aa.Vv., *Sammlung geltender Staatsangehörigkeitsgesetze, Herausgegeben von der Forschungsstelle für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht der Universität Hamburg*, Frankfurt a.M. 1949 e anni successivi; C. PARRY, *British Nationality Law and the History of Naturalization*, in "Comunicazioni e Studi", V, 1953, pp. 3 ss.; ID., *Nationality and Citizenship Laws of the Commonwealth and the Republic of Ireland*, London 1957-1960; ID., *Nationality and Citizenship Laws of Countries of the Commonwealth*, London 1967; UNITED NATIONS, *Law Concerning Nationality*, U.N. Legislative Series, New York 1954, 1959 (supplemento); H. SILVING, *Nationality in Comparative Law*, in "American Journal of Comparative Law", 1956, pp. 410 ss.; H. DOERNER, H. HECKER, *Das Staatsangehörigkeitsrecht Italiens*, Frankfurt a.M.-Berlin 1967; B. DUTOIT, *La nationalité de la femme mariée*, 3 voll., Genève 1973-1980; H. HECKER, *Die Staatsangehörigkeitsregelungen in Europa*, Hamburg 1974; V. GONSET, *La nationalité de l'enfant naturel en droit comparé. Étude des législations européennes*, Genève 1977; G. KOJANEC (a cura di), *La cittadinanza nel mondo*, voll. I, II (2 tomi), III, IV, Padova 1977, 1979, 1982, 1986; S. BARIATTI, voce *Cittadinanza (dir. comp. e stran.)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. VI, Roma s.d.; I. MACDONALD, N. BLAKE, *The New Nationality Law*, London 1982; M.D.A. FREEMAN (a cura di), *British Nationality Act 1981*, London 1982; E. JAYME, *Neues Italienisches Staatsangehörigkeitsgesetz*, in "Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts", 1983, pp. 253 ss.; M. VERWILGHEN (sous la direction de), *Juris-Classeur Nationalité. Droit international et Droit comparé*, Paris 1983 (con aggiornamenti successivi); ID. (sous la direction de), *Nationalité et Statut personnel. Leur interaction dans les traités internationaux et dans les législations nationales cit.*; ID., *Le code de la nationalité belge*, Bruxelles 1985; D. FASEL, *La naturalisation des étrangers*, Lausanne 1989; L. FRANSMAN, *British Nationality Law*, London 1989; A. DUMMET, A. NICOL, *Subjects, Citizens, Aliens and Others cit.*; G. BROGGINI, *Nuove norme svizzere in tema di cittadinanza e loro riflessi sui rapporti italo-svizzeri*, in "Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale", 1991, pp. 295 ss.; R. BRUBAKER, *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Cambridge Mass. 1992; S.S. JUSS (a cura di), *Immigration, Nationality and Citizenship*, London 1993; P. HARMEL, *Traité de la nationalité en droit belge*, Bruxelles 1993; T. BONAZZI-M. DUNNE (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società*

I criteri che regolano l'acquisto dello *status civitatis* per nascita sono quelli tradizionali dello *jus sanguinis* e dello *jus soli* che possono essere alternativi o concorrenti.

Il primo criterio, più restrittivo del secondo, è adottato da quei Paesi (in particolare, dai c.d. microstati) che hanno la necessità di selezionare il numero dei propri cittadini tenuto conto delle loro ridotte dimensioni territoriali o dell'elevata popolazione già residente entro i confini statali ovvero dell'ulteriore esigenza di salvaguardare l'identità originaria dello Stato.

L'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis* può peraltro contraddi-

multiculturali, Bologna 1994; B. NASCIBENE (a cura di), *Nationality Laws in the European Union – Le droit de la nationalité dans l'Union européenne* cit., con i contributi dedicati ai seguenti Stati: Austria (U. BRANDL); Belgio (J.-Y. CARLIER, S. GOFFIN); Danimarca (H. ZAHLE); Finlandia (A. ROSAS, M. SUSKI); Francia (P. LAGARDE); Germania (M. KRAJEWSKI, H. RITTSTIEG); Grecia (A. GRAMMATICAKI-ALEXIOU); Irlanda (S. O'LEARY); Italia (S. BARIATTI); Lussemburgo (F. SCHOCKWEILER); Olanda (G.-R. DE GROOT, C. BOLLEN); Portogallo (R.M. MOURA RAMOS); Regno Unito (N. BLAKE); Spagna (J.C. FERNÁNDEZ ROSAS, A. ALVAREZ RODRIGUEZ); Svezia (I. BELLANDER); P. WEIL, *Nationalities and Citizenship: The Lessons of the French Experience for Germany and Europe*, in D. CESARANI, M. FULBROOK, *Citizenship, Nationality & Migration in Europe*, Routledge-London 1996, pp. 74-87; ID., *The State Matters Immigration Control in Developed Countries*, New York 1998; ID., *The History of French Nationality. A Lesson for Europe*, in R. HANSELL, P. WEIL, *Nationality Law in Europe*, London 2000; ID., *Acces to Citizenship: A Comparison of twenty five Nationality Laws*, in T.A. ALENIKOFF, D. KLUSMEYER (a cura di), *Citizenship Today: Global Perspectives and Practices*, s.l. 2001; P. LAGARDE, *La nationalité française*, 3^a ed., Paris 1997; G. TORIELLO, *La condizione dello straniero. Profili di diritto comparato e comunitario* cit.; G. CORDINI, *Cittadinanza e immigrazione. Profili di diritto pubblico comparato*, in D. CASTELLANO (a cura di), *Europa e bene comune. Oltre moderno e postmoderno*, Napoli 1997, pp. 177 ss.; ID., *Elementi per una teoria giuridica della cittadinanza: profili di diritto pubblico comparato* cit.; ID., *Studi Giuridici in tema di Cittadinanza* cit., pp. 27-97; D.F. ORENTLICHER, *Citizenship and National Identity*, in D. WIPPMAN (a cura di), *International Law and Ethnic Conflict*, Ithaca-London 1998, pp. 296-325; S. O'LEARY, T. THLIKAINEN (a cura di), *Citizenship and Nationality Status in the New Europe* cit.; L.W. BARRINGTON, *The Making of Citizenship Policy in the Baltic States*, relazione presentata al convegno organizzato dal *Carnegie Comparative Citizenship Project*, Virginia (USA) giugno 1998; G. DALLA TORRE, F. D'AGOSTINO, *La cittadinanza: problemi e dinamiche in una società pluralistica*, Torino 2000; R. HANSEN, *From Subjects to Citizens: Immigration and Nationality Law in the United Kingdom*, in R. HANSEN & P. WEIL, *Nationality Law in Europe* cit.; A. GROSSMAN, *Birtright Citizenship as Nationality of Convenience*, relazione presentata alla conferenza del Consiglio d'Europa sul tema *Nationality and the Child* tenutasi a Strasburgo l'11-12 ottobre 2004; ID., *Compilation des lois sur la nationalité des pays et territoires européens* (titolo provvisorio), in corso di stampa.

re il principio dell'effettività nelle ipotesi in cui gli Stati, che abbiano adottato tale criterio, attribuiscono lo *status civitatis* anche ai discendenti di cittadini emigrati all'estero da più generazioni.

Allo scopo di prevenire la ripetizione di simili inconvenienti, alcune legislazioni nazionali hanno predisposto norme specifiche per indurre gli aspiranti cittadini ad attivarsi (ad esempio, con un'apposita dichiarazione) per manifestare un sentimento di appartenenza allo Stato evitando in questo modo la perdita automatica della cittadinanza. Per contro, l'esigenza di facilitare l'integrazione in una determinata società statale di immigrati stranieri di seconda o terza generazione ha spinto diversi Stati, alcuni dei quali legati al principio dello *jus sanguinis*, ad accogliere il criterio meno restrittivo dello *jus soli*.

L'acquisto dello *status civitatis* in base a quest'ultimo criterio è tipico degli Stati latino-americani e di quelli di *common law*. Occorre tuttavia sottolineare che alcuni di questi Paesi, ispirandosi al principio tradizionale della «cittadinanza naturale», subordinano l'attribuzione della cittadinanza all'ulteriore requisito della nascita da genitore cittadino o quantomeno da uno straniero autorizzato a risiedere nel territorio statale. La maggior parte degli Stati che hanno accolto il criterio dello *jus soli* utilizzano, in via sussidiaria, anche quello dello *jus sanguinis* per concedere lo *status civitatis* ai figli, nati all'estero, da cittadini.

Peraltro, la cittadinanza acquistata in questo modo è spesso limitata nel tempo. Ciò significa che il soggetto interessato «la perde ove non stabilisca entro un certo termine un determinato collegamento con lo Stato, che può essere costituito vuoi dalla registrazione presso un consolato, vuoi alla residenza nello Stato ad una certa età e per un certo numero di anni, vuoi infine da un periodo di residenza nello Stato, prima della nascita del figlio, da parte del genitore cittadino»¹⁸.

Per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza per *adozione*, il diritto internazionale e gran parte degli ordinamenti nazionali oggi equiparano la condizione giuridica dell'adottato a quella del figlio legittimo. La dottrina prevalente ritiene inoltre che, ai fini dell'acquisizione dello *status civitatis*, non esista più alcuna distinzione tra filiazione legittima e quella naturale¹⁹.

¹⁸ Cfr. S. BARIATTI, voce *Cittadinanza (dir. comp. e stran.)*, in *Enciclopedia giuridica cit.*, vol. VI, p. 2.

¹⁹ Su questi aspetti cfr. G. BISCOTTINI, *op. cit.*, p. 148; R. QUADRI, *op. cit.*, p. 324; C. ROMANELLI GRIMALDI, *op. cit.*, p. 7; G. CORDINI, *Elementi per una teoria giuri-*

Il citato criterio volontaristico riveste un ruolo primario in due distinte procedure per l'acquisto della cittadinanza: l'*opzione* e la *naturalizzazione*. In questi due procedimenti, la volontà individuale dell'interessato si manifesta rispettivamente con una dichiarazione e una domanda i cui effetti sono di solito subordinati alla prestazione di un giuramento di fedeltà allo Stato.

L'acquisto della cittadinanza per *opzione* è tendenzialmente riservato ad alcune categorie di stranieri che sono a vario titolo legati allo Stato in quanto nati nel suo territorio o perché figli di cittadini. La sussistenza di questi legami, integrata dal requisito della residenza nel territorio statale per un determinato periodo di tempo, consente agli interessati di dichiarare di voler assumere la cittadinanza prima del conseguimento di un'età prefissata. L'acquisto dello *status civitatis* si verifica, di norma, in modo automatico per effetto della mera dichiarazione e senza l'intervento di organi dello Stato. Agli interessati non è sempre richiesto di dimostrare l'avvenuta perdita della cittadinanza d'origine.

La concessione della cittadinanza attraverso la procedura di *naturalizzazione* presuppone invece un ruolo attivo delle autorità statali che valutano in modo perlopiù discrezionale la situazione degli aspiranti cittadini. Tale procedimento consente a stranieri – o apolidi o rifugiati – maggiorenni di acquistare la cittadinanza allorquando venga accertato il possesso di determinati requisiti più o meno tassativamente previsti dalle normative statali di settore. Tali requisiti possono essere «la residenza nello Stato per un certo numero di anni, una condotta irrepreensibile o buona moralità, mezzi economici sufficienti per mantenere sé ed eventualmente la propria famiglia, buona salute, buona assimilazione nella comunità statale (data di solito dalla conoscenza della lingua ufficiale del Paese), il non aver subito condanne nello Stato, o spesso, anche all'estero»²⁰. In alcuni casi specificamente previsti dalle legislazioni nazionali, lo straniero può beneficiare della naturalizzazione, a prescindere dal possesso di altri requisiti, qualora abbia reso servizi eccezionali allo Stato ovvero abbia svolto il servizio di leva nelle forze armate dello stesso. Occorre peraltro sottolineare che «la scelta delle condizioni e la loro combinazione, la maggiore o minore discrezionalità lasciata all'autorità competente danno la misura della chiusu-

dica della cittadinanza: profili di diritto pubblico comparato cit., pp. 267-268; ID., *Studi Giuridici in tema di Cittadinanza* cit., p. 80.

²⁰ Cfr. S. BARIATTI, *op. ult. cit.*, p. 4.

ra o dell'apertura del sistema dello Stato considerato verso gli stranieri»²¹. Va altresì aggiunto che la maggioranza degli Stati tende oggi a parificare i cittadini naturalizzati a quelli originari per nascita riconoscendo anche ai primi tutti i diritti civili e politici. Alcune legislazioni (come quella belga sino all'entrata in vigore della legge del 1° febbraio 1991) distinguevano in passato tra «piccola» (o «ordinaria») e «grande» naturalizzazione. Quest'ultima comprendeva soltanto i diritti politici e in particolare l'elettorato attivo e passivo.

Nel caso di acquisto della cittadinanza per *matrimonio*, numerose legislazioni nazionali disciplinano in modo differente le ipotesi in cui il coniuge straniero di un cittadino sia di sesso femminile o maschile. Nella prima ipotesi, la dottrina tendeva a distinguere tra il sistema c.d. «unitario», che attribuiva in modo automatico la cittadinanza alla straniera sposata a un cittadino, e quello c.d. «dualista» che non riconosceva al matrimonio tale effetto²². Gli Stati che avevano accolto il sistema unitario erano poco numerosi così come quelli che, adottando il sistema dualista, sottoponevano la coniuge straniera di un cittadino a una procedura ordinaria di naturalizzazione prima di conferire lo *status civitatis*.

Attualmente, la maggior parte degli Stati adotta invece un sistema di tipo misto: «da un lato, il matrimonio non ha di per sé effetti automatici, dall'altro, viene facilitato alla straniera l'acquisto della cittadinanza mediante una semplice dichiarazione in tal senso, talvolta sottoposta a condizioni (...), anche temporali (...), oppure mediante una *naturalizzazione semplificata*»²³.

²¹ *Ibidem*.

²² Cfr. sul punto B. DUTOIT, *Nationalité et mariage: leur interaction dans le droit comparé de la nationalité*, in M. VERWILGHEN (sous la direction de), *Nationalité et statut personnel* cit., pp. 448 ss.

²³ Cfr. S. BARIATTI, *op. cit.*, p. 3. Di notevole importanza ai fini dell'abolizione degli effetti automatici del matrimonio in materia di acquisto e perdita della cittadinanza è stata la firma a New York il 18 dicembre 1979 della *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna*. L'art. 9 di tale Convenzione obbliga infatti gli Stati parti contraenti a riconoscere alle donne, diritti uguali a quelli degli uomini per quanto riguarda l'acquisto, conservazione e mutamento della cittadinanza. Su questo specifico aspetto cfr. R. CLERICI, voce *Cittadinanza*, in *Digesto* cit., vol. III, p. 138. A questo proposito, va ricordato anche l'art. 4 lett. d della Convenzione europea sulla nazionalità del 2000 che stabilisce il principio secondo cui «il matrimonio o il suo scioglimento tra un cittadino di uno Stato Parte e uno straniero, nonché il cambiamento di nazionalità da parte di uno dei coniugi durante il matrimonio stesso, non incidono automaticamente sulla cittadinanza dell'altro».

Diversa è l'ipotesi del marito straniero di una cittadina. Mentre le normative di alcuni Stati (tra cui quelli dualisti) non attribuiscono alcun effetto al matrimonio con una cittadina sottoponendo quindi il coniuge straniero alla procedura ordinaria di naturalizzazione, altre legislazioni nazionali, in omaggio al principio della parità sessuale, prescrivono gli stessi requisiti previsti per la straniera coniugata con un cittadino, quali essi siano.

Altri Stati ancora consentono al marito straniero di una cittadina di domandare la naturalizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per categorie diverse di stranieri.

Con l'espressione *juris communicatio* s'intendono gli effetti che l'acquisto della cittadinanza (ad esempio, per naturalizzazione) da parte del genitore o del coniuge ha sullo *status civitatis* rispettivamente dei figli minori e del coniuge. Di norma, i figli minorenni acquistano in modo automatico la nazionalità insieme al genitore naturalizzato (per lo più il padre) qualora risiedano con lui nel territorio dello Stato di cui il genitore stesso ha acquisito la cittadinanza. Tuttavia, essi possono rinunciare al conseguimento della maggiore età nel caso in cui abbiano mantenuto ovvero acquistato un'altra cittadinanza. Alcune legislazioni nazionali prevedono inoltre che anche i figli minori siano sottoposti a una semplificata procedura autonoma di naturalizzazione.

Per quanto riguarda l'estensione degli effetti della naturalizzazione di uno straniero sulla nazionalità del coniuge, si seguono regole analoghe a quelle dettate per l'acquisto dello *status civitatis* per matrimonio.

b) Perdita della cittadinanza

Poiché le ipotesi di perdita della cittadinanza sono previste e disciplinate dagli Stati in modo estremamente diversificato, si tende a suddividerle in due categorie generali. La prima raggruppa i casi di perdita per effetto della volontà dell'interessato²⁴, mentre la seconda com-

²⁴ La quasi totalità degli Stati fa conseguire la perdita del proprio *status civitatis* all'acquisto volontario di una cittadinanza straniera. In alcuni Paesi, il rilievo dell'elemento volontaristico "è limitato all'acquisto della cittadinanza straniera, da cui lo Stato fa discendere automaticamente la perdita della propria cittadinanza (...). In altre legislazioni invece il soggetto deve chiedere allo Stato un'autorizzazione a rinunciare alla sua cittadinanza (...): sia che la perdita della cittadinanza si produca poi per effetto della *rinuncia* ovvero dell'autorizzazione, il ruolo svolto dalla volontà dell'interessato è più ampio rispetto all'ipotesi precedente, l'intervento dello Stato essendo spesso diret-

prende le ipotesi in cui il cittadino è privato dello *status civitatis* su iniziativa diretta dello Stato²⁵. In questi ultimi casi, l'intervento delle autorità statali riveste sempre carattere sanzionatorio avverso i cittadini che abbiano commesso gravi violazioni nei confronti dello Stato. Al di fuori di questa casistica generale vi sono poi specifiche ipotesi di perdita di cittadinanza che sono riferite a cambiamenti di *status* dei soggetti interessati (per esempio, matrimonio, adozione, filiazione, legittimazione di cittadini minori da parte di stranieri)²⁶.

to unicamente a controllare che l'acquisto della cittadinanza straniera si produca realmente al fine di evitare l'*apolidia* del soggetto. In altri Stati, infine, la volontà si esplica nella forma più ampia poiché il cittadino si vede attribuito per legge il *diritto di rinunciare* alla cittadinanza, quando voglia acquistare o abbia acquistato una cittadinanza straniera (...). Un'ampia possibilità di rinuncia è prevista generalmente anche per i cittadini *bipoliti per nascita* e per i figli di stranieri naturalizzati nello Stato che hanno seguito i genitori nella nuova cittadinanza per *juris communicatio*. In tutte le ipotesi di perdita volontaria della cittadinanza emerge comunque chiaramente la preoccupazione degli Stati di evitare l'*apolidia* degli interessati" (cfr. S. BARIATTI, *op. cit.*, p. 3).

²⁵ "La possibilità che il cittadino venga privato della cittadinanza è prevista infatti da numerosi Stati in ipotesi che spesso consentono all'autorità competente valutazioni ampiamente discrezionali. Vi sono Stati nei quali la perdita della cittadinanza può essere pronunciata solo nei confronti dei cittadini, divenuti tali in un momento successivo alla nascita, che hanno violato il *dovere di fedeltà e di lealtà* verso lo Stato o hanno commesso gravi atti contro il buon nome e gli interessi dello Stato. Spesso poi la naturalizzazione può essere revocata o ritirata quando è stata ottenuta con mezzi fraudolenti" (*ibidem*).

²⁶ In numerosi ordinamenti, il minorene perde lo *status civitatis* nei casi di filiazione, legittimazione e adozione solo se acquista la cittadinanza del genitore naturale o adottivo. Nel caso di adozione, la perdita dello *status civitatis* può avvenire in modo automatico o a seguito di domanda presentata *ad hoc* dai soggetti interessati. Quanto all'ipotesi di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero, va precisato che la quasi totalità delle legislazioni nazionali esclude ormai che tale possibilità si verifichi automaticamente. In numerosi Stati, infatti, la cittadina che a qualsiasi titolo, acquista lo *status civitatis* del coniuge non perde la propria cittadinanza salvo che vi faccia espressa rinuncia. La perdita di cittadinanza da parte di un determinato soggetto che riveste la qualità di genitore o di coniuge può avere effetti (c.d. collettivi) anche nei confronti dei figli minori o dell'altro coniuge. Nelle ipotesi di perdita volontaria, anche i figli minori adottano, di norma, la nuova cittadinanza dei genitori. A questa regola fanno eccezione alcuni Stati, come la Francia e l'Italia, che escludono la *juris communicatio* della perdita della cittadinanza per i figli minori. La *juris communicatio* non si verifica egualmente quando il genitore sia stato privato dello *status civitatis* per intervento autoritativo dello Stato dal momento che i provvedimenti adottati in questi casi hanno carattere personale. Del pari, la perdita di nazionalità da parte del coniuge a seguito di intervento statale non priva automaticamente la moglie della cittadinanza. La disciplina dettata per le ipotesi di perdita volontaria

c) Reintegrazione della cittadinanza

Per quanto riguarda infine il riacquisto della cittadinanza, alcuni Stati lo consentono solo a chi era cittadino per nascita richiedendo a questo scopo una dichiarazione dell'interessato eventualmente integrata dall'ulteriore requisito della residenza per un certo periodo nel loro territorio. Vi sono poi altri Stati che impediscono il riacquisto dello *status civitatis* a chi ne sia stato privato d'autorità. Numerose legislazioni nazionali prevedono inoltre procedure di riacquisto agevolato a favore dell'ex cittadina che ha acquistato nazionalità straniera in occasione o a seguito di matrimonio e di chi ha perso lo *status civitatis* in età minore a causa del cambiamento di residenza dei genitori.

L'esame condotto in chiave comparatistica sulla normativa vigente in diversi Paesi europei ed extraeuropei consente pertanto di evidenziare alcuni caratteri comuni ai vari ordinamenti nazionali: tendenza consolidata a prevenire e ridurre i casi di apolidia ritenuta ovunque una situazione negativa soprattutto in relazione alle ipotesi di successione di Stati (annessione, unione, dissoluzione, secessione) tali da provocare cambi di nazionalità su vasta scala²⁷; esigenza crescente di garantire l'esistenza di un collegamento effettivo o sostanziale (c.d. *genuine link*) tra lo Stato e il cittadino non solo per l'acquisto, ma anche per il mantenimento della cittadinanza; adozione di misure volte a limitare la doppia o plurima cittadinanza, «quantomeno a partire dalla maggiore età del soggetto, sebbene l'affermarsi del principio di uguaglianza a parità dei sessi comporta necessariamente la moltiplicazione dei casi di *bipolidia*. La doppia cittadinanza, comunque, anche se può causare delle difficoltà in materia di servizio militare o in caso di conflitto tra gli Stati di cui l'interessato possiede la cittadinanza, è considerata più spesso come un vantaggio per l'individuo che ne gode»²⁸.

di cittadinanza da parte del marito non presenta invece sostanziali differenze rispetto a quella prevista per i casi in cui la cittadina contrae matrimonio con uno straniero: il cambiamento di nazionalità del marito non produce infatti alcuna conseguenza nei confronti della cittadinanza della moglie.

²⁷ Occorre altresì ricordare che, onde evitare ulteriori ipotesi di apolidia, la maggior parte degli atti normativi adottati in materia attribuisce *jure soli* la cittadinanza a chi è nato nel territorio di uno Stato da genitori apolidi o sconosciuti (almeno sino al riconoscimento effettuato da un cittadino straniero). Peraltro, si presume – fino a prova contraria – nato nello Stato il bambino trovato nel suo territorio (cfr. il comma 2° dell'art. 1 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 sulla cittadinanza italiana).

²⁸ Cfr. S. BARIATTI, voce *Cittadinanza (dir. comp. e stran.)*, in *Enciclopedia giuridica* cit., vol. VI, p. 1.

L'analisi delle legislazioni statali in tema di nazionalità consente inoltre di rilevare la tendenza a evidenziare la volontà del soggetto quale elemento caratterizzante l'effettività del possesso dello *status civitatis* al fine di consentirgli in numerosi casi di acquistare (ad esempio, mediante l'opzione) o perdere la propria cittadinanza attraverso una mera dichiarazione espressa cioè senza l'intervento dello Stato.

5. Principato di Andorra*

5.1. Legislazione e principi fondamentali

La cittadinanza è disciplinata in modo primario dalla costituzione andorrana, promulgata il 28 aprile 1993 che statuisce all'art. 7: «1. La cittadinanza andorrana, così come le sue conseguenze giuridiche, si acquista, si conserva e si perde secondo quanto disciplinato con *llel qualificada* [ossia con una legge organica che richiede per la sua approvazione una maggioranza qualificata].

2. L'acquisto o il mantenimento di una cittadinanza differente da quella andorrana comporterà la perdita di questa nei modi e nei termini stabiliti dalla legge»²⁹.

A livello legislativo, la normativa di settore è contenuta nella *llel qualificada de la nacionalitat* del 5 ottobre 1995 modificata dalla recente *llel* n. 10 del 27 maggio 2004³⁰.

Come recita il preambolo della legge qualificata sulla cittadinanza

* Superficie 468 kmq, popolazione 71.700 nel 2003.

²⁹ La traduzione in lingua italiana (a cura di D.E. Tosi) della costituzione del Principato di Andorra è pubblicata in *Piccolo Stato, Costituzione e connessioni internazionali. Atti del convegno dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, San Marino, Collegio Santa Chiara, 21-22 giugno 2002*, a cura e con prefazione di G. GUIDI, presentazione di G.F. FERRARI, Torino 2003, pp. 211-226 (Diritto pubblico comparato ed europeo. Convegni - I). Sull'ordinamento costituzionale andorrano cfr. il contributo di T. GROPPi, *Una Costituzione moderna per uno Stato feudale: il caso del Principato di Andorra*, *ibidem*, pp. 25-33.

³⁰ Le leggi qualificate del 1995 e 2004 sono pubblicate nel *Butletí Oficial del Principat d'Andorra*, rispettivamente del 31 gennaio 1996, anno 7 e del 30 giugno 2004, anno 16, n. 39. Tali leggi sono state precedute dai seguenti provvedimenti: Codice (*Codi*) della nazionalità andorrana dell'11 marzo 1977 modificato dalla legge del 7 settembre 1985; nuova *llel qualificada de la nacionalitat* del 3 settembre 1993 (pubblicata nel *Butletí* cit. del 28 settembre 1993, anno 5, n. 51) modificata dalla legge del 21 dicembre 1994 (*ibidem*, 25 gennaio 1995, anno 6, n. 6).

del 1995, la legislazione ha sempre avuto come obiettivo costante, fin dal decreto del 17 giugno 1939, integrato da quello del 26 dicembre 1940, la preservazione dell'identità nazionale ritenuta indispensabile per l'esistenza giuridica del Paese. Il cambiamento della struttura demografica, passata da una situazione statica nei secoli a una forte immigrazione nel corso degli ultimi decenni, ha avuto come effetto una sproporzione tra la popolazione nazionale e quella straniera. Tale squilibrio demografico è stato percepito come un difetto da correggere per evitare che compromettesse i presupposti della convivenza all'interno dello Stato.

Secondo quanto proclamato dal preambolo della *llei* organica del 1995, l'obiettivo di permettere al Principato di Andorra di realizzarsi appieno come soggetto di diritto internazionale, soprattutto dopo l'approvazione della costituzione nel 1993, poteva essere conseguito con maggiore facilità rendendo la popolazione più omogenea. Tale risultato si poteva ottenere seguendo la tendenza di far coincidere la popolazione "di fatto" con quella "di diritto". La legislazione di settore si è infatti sviluppata progressivamente lungo questa linea ampliando le possibilità di acquisto dello *status civitatis* andorrano a favore di coloro che nascono e risiedono nel Paese (si pensi, ad esempio, alle norme riguardanti la naturalizzazione), ma sancendo nel contempo la perdita della cittadinanza nei casi di possesso di doppia o plurima nazionalità, così come previsto dalla costituzione che obbliga a scegliere tra la nazionalità di Andorra e le altre eventualmente possedute.

L'entrata in vigore nel 2004 di un'altra *llei qualificada* ha apportato significative modifiche al sistema previsto da quella del 1995. Quest'ultima offriva infatti la possibilità di acquistare la nazionalità andorrana per naturalizzazione alle persone straniere residenti in modo principale e permanente nel Principato da venticinque anni.

La nuova legge, pur avendo sempre presente l'obiettivo primario di rispettare l'identità nazionale, ha introdotto in questo settore due novità: da un lato, richiedendo, in linea generale, un periodo di venti anni di residenza per domandare la naturalizzazione ordinaria, dall'altro, consentendo ai giovani, che abbiano seguito le scuole dell'obbligo in istituti di istruzione del Principato, di essere naturalizzati dopo solo dieci anni di permanenza nel Paese. La necessità di mantenere una certa armonia tra i precetti della legge ha portato a una riduzione degli altri termini di residenza richiesti per il riconoscimento o per l'acquisto della cittadinanza in alcuni specifici casi. Per questo motivo, i termini previsti dagli artt. 9 e 26, comma 3, sono stati ridotti a quin-

dici anni e quello di cui all'art. 6 a dieci. È stato altresì ritenuto necessario equiparare la disciplina dei figli adottivi a quella dei figli biologici delle persone straniere residenti in Andorra con particolare riferimento all'attribuzione della nazionalità andorrana e ai termini per confermarla (cfr. l'art. 8, comma 2).

La modifica della legge del 1995 ha comportato alcuni miglioramenti di tecnica legislativa soprattutto per quanto attiene la definizione di alcuni istituti. È il caso della naturalizzazione concessa «a discrezione del governo», disciplinata nel nuovo testo dell'art. 11, che risulta limitata alle due sole ipotesi previste dal comma 4: esistenza di motivi ostativi di ordine pubblico o di interesse nazionale. La *ratio legis* di specificare questi motivi nei provvedimenti di rigetto delle istanze di naturalizzazione è quella di facilitarne il controllo giurisdizionale. Onde evitare discriminazioni, l'obbligo di motivare i provvedimenti di rigetto è stato esteso anche alle ipotesi di acquisto della nazionalità per matrimonio. In tali specifici casi, la prassi ha consigliato di introdurre anche il requisito della continuità della coabitazione al momento della presentazione della domanda (*expedient*) di acquisto della cittadinanza.

Si può in definitiva affermare che la nuova legge, pur modificando sensibilmente quella del 1995 sotto il profilo della tecnica legislativa, non ha alterato l'impianto generale della disciplina sulla nazionalità andorrana che è stata anzi resa più accessibile a un maggior numero di persone.

5.2. Modi di acquisto della cittadinanza

a) Nazionalità andorrana d'origine

La cittadinanza andorrana per origine si basa sulla combinazione tra i criteri dello *jus sanguinis* e dello *jus soli*.

Secondo quanto disposto dalla *lei* del 1995, così come emendata da quella del 2004, colui che è nato nel Principato di Andorra è di nazionalità andorrana se:

a) il padre e/o la madre sono andorranici (art. 1, tit. I); b) il padre e/o la madre sono nati nel Principato, a condizione che il genitore (o i genitori) che esercitano la potestà legale sul figlio risiedano in modo principale e permanente in Andorra al momento della sua nascita (art. 3); c) i genitori sono sconosciuti (art. 4) o apolidi (art. 5); d) i genitori sono stranieri, a condizione che quello che dei due esercita la pote-

stà legale sul figlio abbia la propria residenza principale e permanente nel Principato nel giorno della sua nascita e nei dieci anni precedenti (art. 6, comma 1)³¹.

È inoltre cittadino andorrano colui che nasce all'estero da padre o madre a loro volta andorranici e nati nel Principato (art. 2).

b) Ulteriori modi di acquisto (filiazione, adozione, matrimonio, naturalizzazione)

L'art. 7 (tit. II) della citata *lei*, in attuazione di quanto sancito dalla costituzione (art. 7) per cui il Principato non riconosce la doppia cittadinanza, stabilisce che nessuno può acquistare o riacquistare lo *status civitatis* andorrano secondo le disposizioni successive (artt. 8-12 e 26) se non ha preventivamente fissato la propria residenza principale e permanente nel Paese e se non ha dimostrato, entro il termine di cui all'art. 28 (cinque anni), di aver perduto la o le cittadinanze in precedenza possedute.

A norma dell'art. 8 comma 1, acquista la cittadinanza andorrana per *adozione* il minore adottato con procedura legittimante³² da una persona di nazionalità andorrana alle condizioni previste dal comma 3: a) l'adozione deve essere disposta giudiziarmente prima che l'adottato compia i quattordici anni; b) il provvedimento di adozione deve essere attuato in applicazione della legge andorrana o di una legge straniera che non sia contraria all'ordinamento giuridico del Principato; c) il minore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7³³.

³¹ Il figlio ha diritto all'attribuzione provvisoria di un apposito passaporto qualora nasca prima che il genitore interessato abbia completato il periodo di residenza decennale. La nazionalità dovrà essere definitivamente confermata prima che il figlio sia diventato maggiorenne o, su iniziativa di quest'ultimo, nell'anno successivo al raggiungimento della maggiore età. La conferma potrà tuttavia verificarsi solo quando il genitore di cui al comma 1 abbia raggiunto il limite complessivo decennale di residenza principale e permanente in Andorra oppure quando il figlio possa dimostrare di aver risieduto nel Principato in modo altrettanto principale e permanente durante lo stesso periodo nonché ininterrottamente negli ultimi cinque anni (comma 3). La mancata conferma nelle forme previste dal comma precedente comporta la perdita della nazionalità andorrana attribuita a titolo provvisorio (comma 4).

³² La procedura speciale o legittimante attribuisce all'adottato lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

³³ A norma del comma 2 dello stesso articolo, acquista la nazionalità andorrana il minore adottato da una persona straniera alle condizioni di cui al comma 3 e alle ulteriori condizioni che essa risieda in modo principale e permanente nel Principato

Acquistano la cittadinanza andorrana per *filiazione* alle condizioni previste dall'art. 7: 1) il minore nato all'estero da padre o madre andorrano/a egualmente nati all'estero (art. 9); 2) i nipoti di una persona di nazionalità andorrana se risiedono da quindici anni nel Principato in modo principale e permanente (art. 9).

L'art. 12, comma 1, prevede inoltre che, in presenza dei requisiti di cui all'art. 7, acquista la cittadinanza andorrana il minore non coniugato il cui padre o madre che esercita su di lui la potestà legale abbia a sua volta acquisito la nazionalità del Principato.

La stessa disposizione richiede peraltro che il minore sia nato in Andorra o che vi risieda in modo principale e permanente per un periodo di tempo *almeno* uguale a quello di residenza del padre o della madre³⁴.

A norma dell'art. 10, acquista la nazionalità andorrana per *matrimonio* la persona che sposa un cittadino del Principato quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 7. Il soggetto interessato è tenuto altresì a dimostrare che la propria residenza principale e permanente è fissata nel Principato in modo ininterrotto da almeno tre anni (prima o dopo la celebrazione del matrimonio) nonché a provare la sua integrazione nel Paese (comma 2). Il comma successivo precisa che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza andorrana, la convivenza dei coniugi non può essere cessata al momento della presentazione della relativa domanda.

Il comma 3 vieta l'acquisto della cittadinanza del Principato alla persona condannata a una pena uguale o superiore a quattro anni di carcerazione per un solo reato doloso o per due o più delitti fino a quando non sia stata annullata l'iscrizione del provvedimento di condanna nel casellario giudiziale. Il comma 4 stabilisce infine che, nei casi previsti dall'art. 10, il governo andorrano può rifiutare la naturalizzazione per motivi di «ordine pubblico o di interesse nazionale».

L'acquisto della cittadinanza andorrana per *naturalizzazione* è rego-

alla data dell'adozione e che vi abbia risieduto nei dieci anni precedenti. Se il periodo di residenza decennale non è ancora trascorso alla data di presentazione della domanda per l'acquisto della cittadinanza, il comma 2 dispone che al minore venga attribuita la nazionalità andorrana a titolo provvisorio. In tal caso la cittadinanza dovrà essere confermata con modalità analoghe a quelle previste dal comma 3 dell'art. 6.

³⁴ La medesima regola si applica al minore adottato nel caso in cui uno degli adottanti abbia acquistata la nazionalità andorrana (comma 2). In questa ipotesi, la pratica di cittadinanza del minore potrà essere istruita contemporaneamente alla domanda della persona che acquista la nazionalità andorrana.

lamentata dall'art. 11. Il comma 1 prevede la naturalizzazione della persona straniera che: a) abbia presentato apposita domanda al governo; b) dimostri di aver risieduto in modo principale e permanente in Andorra nei venti anni precedenti alla presentazione dell'istanza; c) provi l'avvenuta sua integrazione nel Principato; d) sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.

A norma del comma successivo, può essere naturalizzata anche la persona straniera, che ne faccia apposita richiesta al governo e che abbia la propria residenza principale e permanente nel Principato *solo* da dieci anni dalla presentazione della domanda, a condizione che abbia seguito integralmente gli studi scolastici obbligatori in Andorra, fatta eccezione per i corsi di istruzione che non sono tenuti nel Paese. Anche in questo caso, l'interessato deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 7. I due ultimi commi prevedono poi cause di esclusione della naturalizzazione identiche a quelle previste dai commi 3 e 4 dell'art. 10.

La norma contenuta nell'art. 13 stabilisce inoltre che i soggetti i quali hanno acquisito la cittadinanza del Principato in virtù delle disposizioni degli artt. 8-12 o che l'hanno reintegrata in base all'art. 26, beneficiano, a decorrere dalla data dell'acquisto ovvero della reintegrazione della nazionalità andorrana, dei diritti politici in conformità alle disposizioni generali in materia.

L'art. 14 prevede infine che acquistino la nazionalità andorrana, limitatamente alla durata di esercizio delle rispettive cariche e funzioni, i seguenti soggetti: a) i «Rappresentanti personali» dei *Coprínceps* nel Principato, in conformità all'art. 48, tit. III, della costituzione³⁵; b) il Segretario Generale dei servizi del Coprincipe vescovile e il Direttore

³⁵ Il titolo III della costituzione è integralmente dedicato alla definizione del ruolo e dei poteri dei Coprincipi. L'art. 43 sancisce infatti che essi sono, conformemente alla tradizione istituzionale del Principato, il *Cap de l'Estat* in modo congiunto e indiviso e ne assumono la più alta rappresentanza (comma 1). Il comma 2 stabilisce poi che "i Coprincipi, istituzione sorta dai *Pareatges* e dalla loro evoluzione storica, sono, a titolo personale ed esclusivo, il Vescovo di Urgell e il Presidente della Repubblica francese. I loro poteri sono eguali e derivano dalla presente Costituzione. Entrambi giurano o promettono di esercitare le proprie funzioni in conformità alla presente Costituzione". I *Pareatges* sono due sentenze arbitrali del XIII secolo (1278, 1288) che compongono le controversie insorte tra il conte di Foix (i cui diritti di sovranità sul Principato furono trasmessi al re di Francia e quindi al presidente della repubblica francese) e il vescovo spagnolo di Urgell con particolare riferimento all'esercizio dei loro poteri feudali sulle valli andorrane.

di Gabinetto del Rappresentante personale di quello francese, a norma del comma 1, lett. b), dell'art. 46 della costituzione; c) i magistrati del Tribunale costituzionale, ai sensi della seconda disposizione transitoria (comma 1) della costituzione; d) i preti che svolgono la propria missione nelle parrocchie del Principato, in virtù dell'art. 11 del testo costituzionale³⁶.

5.3. Perdita della cittadinanza

Le disposizioni contenute nel titolo III stabiliscono che perdono la nazionalità andorrana:

a) la persona maggiorenne che vi rinuncia volontariamente, se possiede la cittadinanza di un altro Stato alla data di presentazione del suo atto di rinuncia. Tale atto è sottoposto al controllo governativo per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti (art. 17);

b) la persona maggiorenne che acquista volontariamente la nazionalità di uno Stato straniero (art. 18);

c) il soggetto che sposa un cittadino straniero, se ha acquistato la nazionalità estera del coniuge in conformità alla legge nazionale di quest'ultimo (art. 19),

d) il minore che, per adozione o legittimazione, è posto sotto la potestà legale esclusiva di una persona straniera conseguendone la cittadinanza della stessa (art. 20);

e) la persona che si arruola in un esercito straniero senza essere stata preventivamente autorizzata dal governo andorrano (art. 21);

f) il soggetto che esercita una carica elettiva o politica in un altro Stato (art. 22);

g) la persona che esercita attivamente i diritti connessi alla cittadinanza attribuita da uno Stato straniero o acquistata senza una sua espressa manifestazione di volontà. Se il governo accerta che un cittadino andorrano si trova in questa specifica situazione attiverà d'ufficio una procedura per la perdita della nazionalità (art. 23);

³⁶ La cittadinanza acquisita in virtù dell'art. 14 non è trasmissibile né per matrimonio né per filiazione e non autorizza l'esercizio dei diritti politici riconosciuti dal Principato. L'art. 15 autorizza poi il parlamento (*Consell General*) unicamerale del Principato a conferire, con la maggioranza dei due terzi di voti, il titolo di «andorrano d'onore» a tutte le persone straniere che si siano distinte per azioni e meriti speciali nei confronti dello Stato. La nazionalità conferita in questo modo non è trasmissibile e non dà luogo all'esercizio di alcun diritto politico.

b) il soggetto che, per acquistare, mantenere, riacquistare o farsi attribuire la cittadinanza del Principato, rilasci false dichiarazioni oppure ometta volontariamente di far conoscere situazioni di diritto o di fatto che gli avrebbero impedito di ottenere questo risultato. La perdita della nazionalità avrà effetto dal momento in cui il governo avrà accertato la falsità delle dichiarazioni rilasciate o la volontarietà delle omissioni, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi (art. 24)³⁷.

5.4. Reintegrazione della cittadinanza

A norma dell'art. 26, tit. IV, possono riacquistare la nazionalità andorrana, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 7 e 28: 1) la persona che ha perduto la cittadinanza di Andorra a seguito del matrimonio con un cittadino straniero; 2) il minore che ha perduto la nazionalità andorrana in applicazione dell'art. 20, nell'anno successivo al raggiungimento della maggiore età; 3) il soggetto che ha perduto la nazionalità del Principato in applicazione degli artt. 4-5, se prova di aver risieduto in modo principale e permanente nel Paese per un periodo di quindici anni.

L'articolo 27 precisa che il riacquisto della cittadinanza del Principato non ha effetto retroattivo.

5.5. Procedure di acquisto della cittadinanza

L'art. 28, comma 1, dispone che, per acquistare la nazionalità andorrana in virtù degli artt. 8-12 e per reintegrarla in applicazione del-

³⁷ Una clausola di sicurezza con effetto ultrattivo è introdotta dall'art. 25 secondo cui «qualsiasi persona che, in applicazione di norme successivamente entrate in vigore nel Principato d'Andorra, avrà acquistato o reintegrato la cittadinanza andorrana, conservando la sua o le sue nazionalità precedenti, o avrà acquisito una cittadinanza straniera senza aver perduto quella del Principato, dovrà provare, entro un termine di cinque anni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge [2004], la perdita della sua o delle sue nazionalità straniere» (art. 25 comma 1).

Il comma successivo aggiunge che «se, alla scadenza di questo termine, la persona interessata non può provare la perdita della sua o delle sue cittadinanze straniere, il governo dovrà dichiarare con decreto, avente valore di pronuncia amministrativa agli effetti del controllo giurisdizionale, la perdita della nazionalità andorrana».

Il provvedimento che decreta la perdita dello *status civitatis* dovrà poi essere trascritto a cura del governo nel registro della cittadinanza, dei passaporti e del censimento nazionale (comma 3).

l'art. 26, è necessario presentare al governo una domanda (*expedient*)³⁸ che deve contenere i documenti indicati nell'articolo 29.

Il governo accoglierà la domanda di acquisto o di reintegrazione della cittadinanza di Andorra se l'interessato fornirà, entro il termine di cinque anni, la prova di aver perduto la o le nazionalità possedute fino a quel momento e se, sotto giuramento, dichiarerà per iscritto al governo stesso di non aver compiuto alcun atto destinato a privare tale perdita dei suoi effetti. Se il governo ritiene sufficienti la prova e la dichiarazione di cui al comma 2, concederà la nazionalità con decreto avente valore di decisione amministrativa ai fini del controllo giurisdizionale. Tale provvedimento dovrà indicare la data in cui l'acquisto o la reintegrazione della cittadinanza avranno effetto. In caso contrario, decorso inutilmente il termine quinquennale, la decisione di accoglimento perderà ogni efficacia (comma 3). Il termine di cinque anni decorre dalla data di notifica del provvedimento. Se l'interessato che acquista la nazionalità andorrana è un minore, il predetto termine decorrerà dalla data di raggiungimento della maggiore età (comma 4).

A norma dell'art. 30, il decreto è adottato dal governo a conclusione di una fase istruttoria in cui l'ufficio competente deve redigere un rapporto circa il carattere principale e permanente della residenza dell'interessato nel Principato. Il decreto deve essere motivato in caso di rigetto delle istanze di acquisto o di reintegrazione della cittadinanza (art. 32). Contro tale provvedimento è ammesso ricorso entro i termini previsti dal Codice amministrativo andorrano (art. 32)³⁹.

³⁸ Le persone nate in Andorra da padre o madre andorrani (cfr. art. 1), non sono tenute a presentare alcuna domanda. I soggetti di cui agli artt. 2-6 e 25 devono invece presentare una domanda semplificata alle condizioni stabilite dall'art. 33.

³⁹ L'art. 34 stabilisce inoltre che l'opzione della nazionalità da parte dei minori vada esercitata: per i soggetti di età inferiore ai sedici anni, dal loro rappresentante legale; per i soggetti di età compresa fra i sedici e i diciotto anni, personalmente con l'autorizzazione dei loro rappresentanti legali. L'articolo successivo assimila infine al soggetto nato nel Principato quello nato incidentalmente all'estero a condizione che la di lui madre abbia, al momento della nascita, la propria residenza principale e permanente in Andorra e che sussista la condizione di cui al comma 3. Tale norma precisa infatti che il beneficio previsto dall'articolo in oggetto sia fruibile della persona nata dopo la pubblicazione della presente legge solo entro l'anno decorrente dalla sua nascita. Trascorso questo termine, l'interessato non può più acquistare la nazionalità secondo quanto disposto dall'art. 35, ma potrà domandarne l'acquisto o la reintegrazione in base alle altre disposizioni della presente legge.

6. Principato del Liechtenstein*

6.1. Disciplina costituzionale e legislativa

L'art. 31 paragrafo 3, capitolo IV, della costituzione del 5 ottobre 1921, così come emendato dalla legge n. 81 del 1992, sancisce che «i diritti degli stranieri sono determinati da trattati internazionali o, in mancanza, dal principio della reciprocità»⁴⁰.

Il sistema giuridico del Principato fa propri gli obblighi che derivano dal diritto internazionale, per cui i trattati conclusi dal principe regnante Capo dello Stato e approvati dalla Dieta (parlamento) nei casi previsti dall'art. 8 n. 2 della costituzione, entrano a far parte in modo automatico dell'ordinamento statale, a condizione che siano immediatamente esecutivi: è questo il caso della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In tema di cittadinanza, assume particolare rilievo l'art. 30, che stabilisce che: «le condizioni per ottenere o perdere la cittadinanza sono determinate dalla legge»⁴¹.

* Superficie 160 kmq, popolazione 33.525 nel 2001 di cui 11.400 stranieri.

⁴⁰ La costituzione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Principato (*Liechtensteinisches Landesgesetzblatt*, d'ora in poi LGBI) n. 15 del 24 ottobre 1921, è stata di recente emendata, a seguito del *referendum* svoltosi il 14-16 marzo 2003, dalla legge n. 186 entrata in vigore il 15 settembre dello stesso anno.

La traduzione in lingua italiana (a cura di F. Luciani) del testo costituzionale del Liechtenstein è edita in G. GUIDI (a cura di), *Piccolo Stato, Costituzione* cit., pp. 237-256. Sull'ordinamento costituzionale del Liechtenstein cfr. il contributo di P. PERNTHALER, *Una panoramica della Costituzione del Liechtenstein*, *ibidem*, pp. 65-68.

⁴¹ Di significativo rilievo è l'art. 3 della «Costituzione della Casa principesca del Liechtenstein» (*Hausgesetz*) adottata il 26 ottobre 1993. Tale articolo disciplina la cittadinanza dei componenti della famiglia principesca. Il primo paragrafo dispone che tutti i membri della Casa principesca siano cittadini del Liechtenstein in conformità a quanto previsto dalla legge del 1° settembre 1919 (LGBI n. 19, 16 settembre 1919). A norma del paragrafo successivo, il principe regnante e il suo discendente in linea diretta maschile designato a succedergli sul trono non possono acquistare una cittadinanza straniera. Inoltre, ogni componente della famiglia regnante che salga sul trono deve rinunciare a qualsiasi nazionalità precedentemente acquistata. In tutti gli altri casi, aggiunge il paragrafo terzo, si può rinunciare alla cittadinanza del Liechtenstein con o senza l'acquisto di una nazionalità straniera, solo a condizione che sussistano importanti motivi per farlo. Prima che tale decisione abbia effetto, ciascun membro della Casa principesca deve essere autorizzato dal principe regnante cui è tenuto a spiegare le ragioni della scelta. Se nel frattempo sono intervenuti significativi cambiamenti nelle circostanze di fatto che hanno condotto a questa decisione, l'interessato può chiedere al principe di essere reintegrato nella cittadinanza del Liechtenstein.

Il principale testo di riferimento legislativo in questo settore è la legge del 4 gennaio 1934 sull'acquisto e perdita del diritto di cittadinanza, così come modificata dalla legge del 2 novembre 1960 (LGBL n. 23, 9 dicembre 1960) e da quelle del 10 dicembre 1965, 11 luglio 1974, 13 maggio 1976, 7 settembre 1976, 11 aprile 1984 e 14 ottobre 1986.

Occorre tuttavia sottolineare che tale normativa è in fase di riforma poiché il parlamento del Principato è stato incaricato dal governo di procedere alla modifica di quelle disposizioni sull'acquisto e perdita della cittadinanza che, contrastando con la nuova formulazione – introdotta dalla legge n. 81 del 1992 – dell'art. 31 paragrafo 2 della costituzione («uomini e donne godono degli stessi diritti»), abbiano effetti discriminatori sulla parità giuridica tra i due sessi.

Va inoltre ricordato che nel Liechtenstein il diritto di cittadinanza è strettamente connesso a quello dei comuni in cui è suddiviso il territorio amministrativo del Principato⁴². Il paragrafo 2 della legge del

L'ultimo paragrafo dell'art. 3 precisa che qualsiasi violazione alle norme di cui ai paragrafi precedenti sarà soggetta a procedimento disciplinare in conformità a quanto disposto dalla presente costituzione.

⁴² I comuni conservano tuttora un ruolo di particolare importanza nell'ordinamento costituzionale del Principato risalente al 1862. La costituzione del 1921, emendata dalla legge n. 186 del 2003, dedica infatti l'intero capitolo X alle municipalità. Occorre inoltre sottolineare che l'art. 4 della costituzione, così come modificato dalla legge n. 186, prevede che i mutamenti dei confini territoriali comunali, l'istituzione di nuove municipalità e la fusione di quelle già esistenti, vengano disposti con legge ordinaria integrata da una deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei cittadini residenti nei comuni interessati (comma 1). Il comma successivo riconosce significativamente a ciascuna municipalità il diritto di *secessione* dal Principato, ossia dall'unione statale formata dalle due regioni o contee dell'*Oberland* e dell'*Unterland*.

Anche in questo caso, la decisione di attivare la relativa procedura è adottata con la maggioranza dei voti dei cittadini residenti nel comune interessato. La medesima disposizione precisa inoltre che la secessione deve essere regolata con legge ordinaria o, se del caso, con un trattato internazionale. Dopo la conclusione dei negoziati sul trattato, è prevista una seconda votazione presso il comune che ha attivato la procedura di secessione. Numerose sono poi le competenze che il testo costituzionale attribuisce ai comuni in materia legislativa (cfr. gli artt. 64-66bis, cap. V).

I poteri e le competenze tradizionalmente riconosciuti dalla costituzione alle undici municipalità del Liechtenstein sembrano per certi versi riecheggiare alcuni aspetti del modello costituzionale di matrice organicistico-territoriale affermatosi nel corso dell'Ottocento in numerosi Paesi di area germanica, tra cui l'Austria. Questo peculiare modello politico-istituzionale, ancora ispirato alla concezione prerivoluzionaria di una società strutturata per corpi, attribuiva infatti ai comuni, intesi come enti territoriali autonomi, una significativa valenza rappresentativa degli interessi locali.

1934 stabilisce infatti che ogni cittadino dello Stato deve essere al tempo stesso cittadino di un comune (*Gemeinde*). Ciò spiega perché la modifica delle norme riguardanti lo *status civitatis* del Paese produca effetti anche nei confronti della cittadinanza dei singoli comuni.

6.2. Modi di acquisto della nazionalità

Il diritto di cittadinanza del Liechtenstein si acquista per nascita, legittimazione, adozione e naturalizzazione

a) Nascita e adozione

I figli legittimi sono cittadini del Principato *iure sanguinis* se almeno uno dei genitori è in possesso della cittadinanza del Liechtenstein e possiede tale *status* al momento della nascita. I figli naturali sono cittadini del Liechtenstein se la madre possiede la medesima cittadinanza. Sono altresì cittadini del Principato i figli naturali legittimati per susseguente matrimonio tra padre del Liechtenstein e madre straniera.

Un minore straniero adottato da cittadino/a del Liechtenstein acquista la cittadinanza del Principato se al momento dell'adozione ha un'età inferiore ai dieci anni.

L'idea di uno Stato formato da un regime pluralistico di corpi intermedi, di cui l'istituto comunale costituiva la cellula fondamentale, ebbe seguito anche in Italia durante il periodo della Restaurazione. Numerosi Stati preunitari, fra cui i Regni di Sardegna e del Lombardo-Veneto, il Granducato di Toscana e lo Stato pontificio, muovendosi entro gli schemi della monarchia consultiva teorizzata dal cancelliere austriaco von Metternich, esperimentarono formule politico-istituzionali in vario modo riconducibili al c.d. costituzionalismo municipale. Tale modello, di cui gli istituti delle *congregazioni* lombardo-venete e delle *consulte* costituivano il vertice piramidale, concepiva lo Stato come un mero "contenitore" di una pluralità di soggetti politici minori e non come una struttura unitaria caratterizzata dal principio della rappresentanza politica individualistica di origine rivoluzionaria e da quello dell'amministrazione centralizzata d'impronta franco-napoleonica.

Sull'autonomia comunale nell'Impero asburgico cfr. C.A. MACARTNEY, *L'impero degli Asburgo 1790-1918*, Milano 1978, pp. 470, 496-498. Sulla monarchia consultiva e sul costituzionalismo municipale cfr. G. LOMBARDI, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo*, Milano 1986, pp. 106-107; M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna 2002, pp. 151-176 con la bibliografia ivi richiamata.

b) Acquisto della cittadinanza da parte di stranieri (procedura semplificata)

I figli stranieri di madre cittadina del Liechtenstein possono, con apposita domanda, acquistare il diritto di cittadinanza del Principato e del comune di residenza materna, se provano di aver risieduto abitualmente nel suo territorio per trenta anni. Il periodo di tempo trascorso dalla nascita al raggiungimento dei vent'anni di età è computato il doppio.

Gli interessati devono peraltro aver risieduto il modo continuativo nel Principato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda e dimostrare di aver rinunciato alla loro precedente nazionalità.

I coniugi stranieri di cittadini del Principato possono acquistare, con apposita domanda, la cittadinanza del Paese o del comune del coniuge se provano di aver risieduto abitualmente nel Liechtenstein per almeno dodici anni. Il periodo di tempo intercorso tra il matrimonio e la presentazione della domanda è computato il doppio. Gli interessati devono inoltre essere regolarmente sposati da almeno tre anni con i cittadini del Principato e rinunciare alla loro nazionalità precedente.

c) Naturalizzazione (procedimento ordinario c.d. discrezionale)

Gli stranieri maggiorenni possono ottenere la cittadinanza del Principato con provvedimento discrezionale del governo se provano di avere risieduto abitualmente nello Stato da almeno cinque anni e se dimostrano di aver rinunciato alla loro precedente nazionalità. Le domande per la concessione della cittadinanza devono essere preliminarmente presentate presso il comune di residenza e accolte con il voto dei rispettivi consigli comunali. Il principe procede poi, con il voto favorevole della Dieta, alla concessione della cittadinanza dello Principato solo quando sia accertato che il provvedimento di naturalizzazione non contrasti con l'interesse generale dello Stato.

Quando la cittadinanza è concessa a stranieri coniugati, anche le loro mogli e i figli minori legittimi diventano cittadini del Liechtenstein.

La cittadinanza onoraria nazionale o comunale può inoltre essere concessa ai cittadini stranieri che abbiano prestato particolari servizi al Paese o ai comuni.

Ostano all'acquisto della cittadinanza la sussistenza di precedenti penali e di pericoli di turbativa all'ordine pubblico nonché l'aver riportato condanne passate in giudicato a pene detentive.

d) Perdita della cittadinanza

La cittadinanza del Liechtenstein può essere perduta per legittimazione, adozione, invalidità del matrimonio e per rinuncia espressa, a seguito di matrimonio contratto con cittadini stranieri. La perdita dello *status civitatis* del Principato comporta anche quella della cittadinanza comunale.

e) Riacquisto della cittadinanza

Le autorità di governo possono autorizzare la reintegrazione della cittadinanza comunale e nazionale, con l'approvazione dei cittadini del comune interessato, nei seguenti casi: a) cittadine vedove o separate o divorziate che abbiano perso la cittadinanza a seguito di matrimonio, a condizione che risiedano nel Principato da un certo periodo di tempo decorrente dal decesso del coniuge o dalla data di divorzio o di separazione; b) chiunque sia stato costretto a rinunciare alla cittadinanza a causa di particolari rapporti di parentela, a condizione che risieda nel Liechtenstein e che presenti la relativa domanda entro un determinato termine dal ritorno nel Paese⁴³.

7. Repubblica di Malta*

7.1. Principi fondamentali (costituzione e legislazione)

Il capitolo III della più volte emendata costituzione maltese⁴⁴, adottata con il *Malta Independence Order* del 2 settembre 1964, conteneva norme molto dettagliate in materia di cittadinanza. Il comma 1 della sezione 22 (vecchio testo) della costituzione, combinando i due

⁴³ Il paragrafo 15 della legge del 1934 modificata da quella del 1960 ha fissato a dieci anni il periodo di residenza e il termine di cui ai punti a) e b).

* Superficie 316 kmq, popolazione 399.867 nel 2003.

⁴⁴ Gli emendamenti alle disposizioni del capitolo III sulla cittadinanza sono stati introdotti dai seguenti *Acts* approvati dal parlamento di Malta: XLI (1964), XXXVII (1966), IX (1967), LVIII (1974), X (1977), XXIII (1989), III (2000). La traduzione italiana (a cura di F. Luciani) del testo emendato della costituzione maltese è pubblicata in *Piccolo Stato, Costituzione* cit., pp. 257-298. Altre parti della costituzione sono state poi emendate dagli *Acts* XIII del 2001 e X del 2003. Sull'ordinamento costituzionale di Malta cfr. il contributo di S. ANDÒ, *La difficile "supremazia" della Costituzione maltese, ibidem*, pp. 71-120. La complessità e varietà delle modifiche intervenute nel tempo in questo specifico settore nonché l'appartenenza di Malta al *Commonwealth* e all'Unione europea, rendono necessario strutturare questo capitolo secondo un ordine cronologico, a differenza dei capitoli relativi agli altri Stati che sono invece sistemati *ratione materiae*.

criteri dello *jus soli* e *jus sanguinis*, stabiliva che ogni persona nata a Malta, il cui padre o madre era parimenti nato/a nell'isola, avrebbe automaticamente acquistato la cittadinanza maltese il 21 settembre 1964 (c.d. *appointed day*, ossia il giorno dell'indipendenza).

La sezione 25 (vecchio testo) applicava invece il solo criterio dello *jus soli* stabilendo che ogni persona nata a Malta nei giorni successivi all'indipendenza avrebbe acquistato la nazionalità maltese per il mero fatto di essere nato sull'isola (comma 1).

Il comma successivo consentiva ai soggetti nati all'estero di diventare cittadini di Malta solo a condizione che il padre possedesse la cittadinanza maltese al momento della loro nascita.

Ciò significa che una cittadina maltese non poteva trasmettere la cittadinanza al figlio nato fuori dal territorio dell'isola, fatta eccezione per l'ipotesi in cui essa fosse nubile.

Nella sezione 27 (vecchio testo) era inoltre sancito il principio secondo cui un cittadino maltese non poteva possedere una doppia nazionalità. Era infatti previsto che un cittadino maltese minorenni, già in possesso della doppia cittadinanza al compimento dei diciotto anni, dovesse optare per l'una o l'altra nazionalità entro il diciannovesimo anno d'età.

I maltesi che invece acquistavano la cittadinanza di un altro Stato dopo il compimento dei diciotto anni cessavano automaticamente di essere cittadini dell'isola.

Lo straniero che acquistava la cittadinanza maltese per *registrazione* o per *naturalizzazione* doveva poi rinunciare, rispettivamente entro i termini di sei e tre mesi dalla data di acquisto, a qualsiasi altra nazionalità.

La successiva legge sulla cittadinanza maltese del 1965⁴⁵, integrando le disposizioni dettate dalla costituzione, regolamentò in modo più articolato la materia, stabilendo che la nazionalità poteva essere acquistata per nascita, registrazione (a favore dei cittadini del *Commonwealth* residenti da almeno cinque anni nell'isola) e naturalizzazione (a favore di tutti gli altri stranieri residenti a Malta da sei anni).

⁴⁵ La denominazione ufficiale della legge è *CAP. 188, Maltese Citizenship Act, To provide for the acquisition, deprivation, and renunciation of citizenship of Malta and for purposes incidental to or connected with the matters aforesaid (21 st September, 1964)*. Tale legge, identificata come *Act n. XXX del 1965*, è stata emendata dai successivi provvedimenti legislativi: *Acts nn. II (1970), XXXI (1972), LVIII (1974), XXXI (1975), IX (1977), XIII (1983), XXIV (1989), IV (2000)*.

Il fenomeno dell'immigrazione nelle isole maltesi fu poi disciplinato in via legislativa nel 1970.

I citati provvedimenti furono oggetto di diverse modifiche succedutesi nel corso degli anni, tra cui quelle introdotte con la legge 13 dicembre 1974 che proclamò la Repubblica maltese. I principali cambiamenti si verificarono, tuttavia, nel 1989 allorquando il parlamento dell'isola approvò le leggi (*Acts*) nn. XXIII, XXIV e XXV che modificavano rispettivamente la costituzione, la legge maltese sulla nazionalità e quella sull'immigrazione.

Tali provvedimenti davano concreta attuazione alla volontà politica del governo di tener fede agli impegni assunti durante la campagna elettorale e precisamente: a) riconoscere la doppia nazionalità ai migranti maltesi; b) concedere al coniuge straniero di una cittadina maltese gli stessi diritti già riconosciuti alla sposa straniera di un cittadino; c) garantire allo/a straniero/a sposato/a con una persona di nazionalità maltese il godimento dei diritti in materia di residenza e di occupazione dopo il decesso del/la coniuge.

Ulteriori innovazioni sono state apportate dalle leggi nn. III e IV emanate il 31 gennaio 2000. L'entrata in vigore (10 febbraio 2000) di questa normativa ha avuto l'effetto di espungere dalla costituzione il complesso dettagliato di regole riguardanti la nazionalità, conservando nel testo solo i principi generali. La disciplina specifica della materia è stata così attribuita in via esclusiva alla legge ordinaria sulla nazionalità. Pertanto, il diritto alla doppia cittadinanza, che in precedenza era eccezionalmente riconosciuto ai migranti maltesi, è stato esteso a tutti i cittadini i quali sono ora legittimati a possedere una o più nazionalità.

La legislazione del 2000 ha inoltre disposto che il coniuge di un/a cittadino/a maltese possa richiedere la concessione della cittadinanza di Malta solo dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal matrimonio. È stato infine riconosciuto il diritto alla cittadinanza dell'isola a tutti i figli nati da madre maltese tra il 21 settembre 1964 e il 31 luglio 1989.

7.2. Emendamenti costituzionali del 1989 (legge XXIII)

Tra le modifiche legislative alla disciplina in tema di cittadinanza vanno ricordati gli emendamenti apportati nel 1989 al cap. III della costituzione. Occorre tuttavia sottolineare che gli artt. 23-27, 30-31 del

testo costituzionale sono stati in seguito abrogati dall'art. 3 della legge n. III del 2000.

a) Principio della doppia cittadinanza

La legge n. XXIII modificò il comma 3 dell'art. 27 della costituzione per consentire ai migranti maltesi di mantenere la doppia nazionalità. Ciò a condizione che lo Stato di cui essi erano cittadini riconoscesse in modo reciproco tale principio⁴⁶.

b) Effetti della doppia cittadinanza sui minori nati all'estero

Anteriormente al 1° agosto 1989, non diventava cittadino maltese dalla nascita il minore nato all'estero da padre che aveva perso la cittadinanza di Malta dopo aver acquistato la nazionalità dello Stato di emigrazione. La legislazione del 1989 stabilì invece che, successivamente a questa data, il padre venisse reintegrato nella pregressa cittadinanza maltese con effetto retroattivo al momento di acquisto della nazionalità straniera e che il figlio acquistasse lo *status civitatis* di Malta con effetto parimenti retroattivo al giorno della sua nascita. A tale scopo, la legge considerava che il padre del bambino fosse cittadino maltese nel giorno della nascita di questo.

c) Acquisto della nazionalità maltese per nascita a Malta

Prima del 1° agosto 1989, una persona per il solo fatto di nascere nel territorio di Malta diventava automaticamente cittadina maltese. La modifica all'art. 25 comma 1 della costituzione limitò questo modo di acquisto della cittadinanza stabilendo che, a partire dal 1° agosto 1989, una persona nata a Malta acquistasse la nazionalità maltese a condizione che uno dei suoi genitori fosse cittadino dell'isola ovvero, pur essendo nato a Malta, fosse diventato a seguito di emigrazione cittadino di un altro Stato.

⁴⁶ Tale legge aveva inoltre stabilito che un individuo in possesso di tutte le condizioni da essa previste non cessasse di essere cittadino maltese anche quando avesse acquistato la nazionalità del Paese in cui era emigrato. La normativa aveva inoltre previsto che conservasse la cittadinanza di Malta il soggetto che, avendo per esempio acquistato il 20 agosto 1978 la nazionalità canadese, avrebbe a questa data cessato di essere cittadino maltese secondo la legislazione all'epoca vigente.

d) Acquisto della cittadinanza da parte di persona nata all'estero

Prima del 1° agosto 1989, una persona nata all'estero acquistava la nazionalità maltese se, al momento della nascita, il padre era cittadino di Malta ed era a sua volta nato nell'isola, oppure se il medesimo aveva acquisito la cittadinanza maltese per registrazione o naturalizzazione.

Dopo questa data, la persona nata all'estero poteva diventare cittadina di Malta solo se uno dei due genitori era cittadino maltese in base alle condizioni stabilite nel punto precedente.

e) Acquisto della cittadinanza maltese per adozione

Prima del 1° gennaio 1977, una persona legalmente adottata da cittadini maltesi acquistava per questo solo fatto la cittadinanza di Malta. La legge n. XXIII ripristinò poi tale modo d'acquisto nel frattempo soppresso conferendo, a partire dal 1° agosto 1989, la cittadinanza di Malta ai minori che non avevano ancora compiuto l'età di dieci anni alla data di adozione.

f) Acquisto della nazionalità per matrimonio

Una straniera sposata a un cittadino di Malta o a un soggetto che era diventato cittadino dell'isola aveva, prima del 1° agosto 1989, diritto a ottenere la nazionalità maltese per *registrazione*. Tale diritto fu riconosciuto dopo questa data anche al coniuge straniero di una cittadina maltese (art. 26)⁴⁷.

7.3. Emendamenti del 1989 alla legge sulla nazionalità maltese

a) Acquisto della nazionalità maltese per naturalizzazione

L'art. 3 comma 1 del *Maltese Citizenship Act* (CAP. 188), sostituito dall'art. 4 della legge n. XXIV, stabilì in via generale che, a decorrere dal 1° agosto 1989, qualsiasi straniero o apolide residente a Malta

⁴⁷ Godevano inoltre di un analogo diritto il vedovo o la vedova: a) di una persona che avrebbe acquistato il 21 settembre 1964 la cittadinanza di Malta se non fosse deceduta prima di questa data; b) di un soggetto che possedeva la nazionalità maltese al momento del suo decesso. In entrambi i casi, peraltro, al ministro competente in materia di cittadinanza era fatto obbligo di assicurarsi che la concessione della nazionalità all'interessato/a non contrastasse con l'interesse generale dello Stato.

per un periodo non inferiore a cinque anni potesse presentare domanda di naturalizzazione al ministero competente. L'art. 3 è stato ulteriormente modificato dall'art. 6 della legge n. IV del 2000 che lo ha rinumerato come art. 10 mantenendone tuttavia l'impianto generale (cfr. *infra*).

7.4. Emendamenti costituzionali del 2000 (legge III)

Come già anticipato, la legge n. III del 2000 ha modificato il capitolo III della costituzione in modo da mantenersi solo i principi generali in tema di nazionalità. Il complesso della normativa di dettaglio è stato invece trasferito all'interno della legge sulla nazionalità (CAP. 188). L'art. 22 della costituzione è stato così modificato: «(1) L'acquisto, il possesso, la rinuncia e la perdita della cittadinanza maltese sono regolati dalla legge. (2) Sono ammesse la doppia o la multipla cittadinanza in base a quanto previsto dalle leggi in vigore a Malta». Come già ricordato gli artt. 23-27, 30-31 del previgente testo costituzionale sono stati abrogati, mentre gli artt. 28-29 sono stati rinumerati rispettivamente come artt. 23-24.

7.5. Emendamenti del 2000 alla legge sulla nazionalità maltese

a) *Cittadinanza multipla*

La legge IV del 2000 ha ulteriormente modificato il *Maltese Citizenship Act* per attuare alcune disposizioni riguardanti il fenomeno della pluralità di cittadinanza.

L'art. 7 ha in particolare introdotto il principio secondo cui chiunque può legittimamente essere a un tempo cittadino di Malta e di un altro Paese. Ciò significa che ogni cittadino di Malta che acquisti un'altra nazionalità a partire dal 10 febbraio 2000 (data dell'entrata in vigore della legge IV) può conservarla insieme a quella originaria maltese⁴⁸.

⁴⁸ L'art. 9 della legge n. IV stabilisce inoltre che si deve considerare come se non avesse mai perso lo *status civitatis* la persona nata a Malta o all'estero che, dopo aver acquistato la nazionalità maltese per nascita o filiazione e aver risieduto fuori dall'isola per un periodo la cui durata complessiva non è inferiore ad almeno sei anni, abbia acquisito o conservato la cittadinanza di un altro Paese.

b) Acquisto della cittadinanza di Malta per filiazione da madre di nazionalità maltese

Fino al 31 luglio 1989, la cittadinanza era trasmessa esclusivamente per filiazione paterna. La legge n. IV del 2000, in conformità all'evoluzione del diritto di cittadinanza negli altri Stati, ha introdotto la trasmissione della nazionalità anche per filiazione materna. Pertanto, a partire dal 1° agosto 1989, tutti coloro che sono nati (anche all'estero) da padre o madre in possesso di cittadinanza maltese acquistano automaticamente la nazionalità di Malta (art. 5)⁴⁹.

c) Nazionalità dei neonati orfani

L'art. 5, onde evitare il fenomeno dell'apolidia, stabilisce che i neonati trovati abbandonati nel territorio dell'isola siano considerati cittadini maltesi fino a quando non ne sia accertato il diritto a una nazionalità diversa.

d) Acquisto della nazionalità per registrazione a seguito di matrimonio

Gli artt. 4 e 6 dell'attuale testo del *Maltese Citizenship Act*, introdotti dall'art. 5 della legge n. IV del 2000, disciplinano l'acquisto della cittadinanza per registrazione a seguito di matrimonio celebrato con cittadino maltese (o divenuto tale) rispettivamente prima (art. 4), durante e dopo (art. 6) il giorno dell'indipendenza nazionale.

A norma dell'art. 4 comma 1, ha diritto di presentare domanda di registrazione come cittadino dell'isola, prestando il giuramento previsto dalla legge⁵⁰, chiunque era o era stato sposato prima del 21 set-

⁴⁹ Lo stesso articolo consente inoltre ai soggetti nati all'estero dopo il 21 settembre 1964 e prima del 1° agosto 1989 di acquistare la nazionalità maltese per registrazione, presentando la relativa domanda e prestando il giuramento prescritto, all'unica condizione che la madre sia cittadina di Malta. Tali soggetti, indipendentemente dal loro luogo di residenza (Malta o estero), sono altresì legittimati a conservare la nazionalità maltese insieme a quella di cui sono in possesso al momento della registrazione.

⁵⁰ Il comma 2 estende tale disciplina a chiunque era o era stato sposato prima del 21 settembre 1964 con una persona divenuta cittadina di Malta il giorno dell'indipendenza ovvero in data successiva. Il comma 6 subordina poi il diritto a ottenere la registrazione a due ulteriori condizioni: 1) il ministero competente deve verificare che la concessione della cittadinanza non sia contraria al pubblico interesse; 2) alla data di presentazione della domanda di registrazione, la persona interessata *doveva* essere ancora sposata con un cittadino maltese o *deve* essere vedova/o di un soggetto che,

tembre 1964 con una persona che è divenuta cittadina di Malta in virtù dell'art. 3 del *Maltese Citizenship Act*⁵¹, ovvero che, essendo deceduta prima di quel giorno, sarebbe diventata cittadina maltese in base allo stesso articolo.

L'art. 6 comma 2 stabilisce che chiunque abbia sposato nel giorno dell'indipendenza o in data successiva una persona di cittadinanza maltese ha diritto di presentare domanda di registrazione come cittadino di Malta prestando il prescritto giuramento⁵².

Prima del 10 febbraio 2000, il coniuge straniero di un cittadino maltese poteva presentare domanda subito dopo il matrimonio per ottenere la cittadinanza mediante registrazione.

Dopo questa data, il coniuge straniero può presentare la domanda di registrazione soltanto se è sposato da almeno cinque anni e se convive con il cittadino maltese al momento della presentazione dell'istanza (artt. 4 comma 6 e 6 comma 2)⁵³.

essendo deceduto prima del 21 settembre 1964, sarebbe diventato cittadino di Malta a norma dell'art. 3.

⁵¹ L'art. 3 del *Maltese Citizenship Act* recita quanto segue: «(1) Every person who, having been born in Malta, was on the day before the appointed day a citizen of the United Kingdom and Colonies, shall be deemed to have acquired Maltese citizenship on the appointed day: provided that a person shall not be deemed to have become a citizen of Malta by virtue of this subsection if neither of his parents was born in Malta.

(2) Every person who, having been born outside Malta, was on the day before the appointed day a citizen of the United Kingdom and Colonies shall, if his father became, or would but for his death have become, a citizen of Malta in accordance with the provisions of subsection (1) of this section, be deemed to have become a citizen of Malta on the appointed day».

⁵² Anche in questo caso, il comma 2 subordina il diritto alla registrazione a due specifiche condizioni: 1) il ministero competente è tenuto ad accertare che la concessione dello *status civitatis* non contrasti con il pubblico interesse; 2) alla data di presentazione dell'istanza di registrazione, il soggetto interessato *doveva* essere ancora sposato con un cittadino maltese o *deve* essere vedovo/a di una persona che era cittadina di Malta all'epoca del suo decesso.

⁵³ Lo straniero, in caso di decesso del coniuge maltese prima che siano trascorsi i cinque anni dal matrimonio, conserva il diritto di presentare la domanda di registrazione per tutto il quinquennio successivo alle nozze se viveva ancora con il coniuge al momento della sua scomparsa (artt. 4 comma 6 e 6 comma 2).

Al coniuge separato *de jure* o *de facto* da un cittadino maltese è stato inoltre consentito di conservare il diritto alla nazionalità di Malta a condizione che la separazione si sia verificata dopo cinque anni di matrimonio e che i due sposi abbiano convissuto insieme durante il quinquennio stesso (artt. 4 comma 6 e 6 comma 2).

e) Reintegrazione della cittadinanza

L'art. 8 statuisce che chiunque abbia perduto lo *status civitatis* di Malta prima del 10 febbraio 2000, sia per aver acquistata un'altra nazionalità sia per non aver rinunciato a una cittadinanza straniera entro i termini stabiliti dalla legge, ha diritto di riacquistare la nazionalità maltese presentando domanda di registrazione e prestando il prescritto giuramento (*oath of allegiance*). Occorre peraltro ricordare che il comma 2 dell'art. 8 obbliga il ministro competente a verificare che l'attribuzione della nazionalità non contrasti con l'interesse generale dello Stato nei casi in cui i soggetti interessati, dopo aver perduto la cittadinanza maltese acquistata a norma degli artt. 3 o 5 del *Maltese Citizenship Act*, così come emendato dalla legge IV e dagli artt. 22 o 25 della costituzione, l'abbiano riacquistata per registrazione o naturalizzazione.

f) Naturalizzazione

Gli artt. 4 e 6 della legge n. IV del 2000 hanno rinumerato l'art. 3 del *Maltese Citizenship Act* come art. 10 conservandone con alcune modifiche la disciplina complessiva.

La disposizione così rinnovellata stabilisce ora che qualsiasi straniero o apolide maggiorenne e residente a Malta per un periodo non inferiore a cinque anni possa presentare istanza di naturalizzazione al ministero competente (comma 1).

Il quinquennio di residenza deve essere computato entro il periodo di tempo complessivo di sette anni precedenti la presentazione della domanda.

Il ministero deve inoltre accertare che i candidati presentino i seguenti requisiti: 1) adeguata conoscenza della lingua maltese o di quella inglese; 2) buona condotta; 3) idoneità a diventare cittadino di Malta.

Qualora ricorrano speciali circostanze, il ministero può autorizzare caso per caso periodi di residenza più brevi rispetto al settennio prescritto.

La naturalizzazione è concessa con apposito provvedimento (*certificate of naturalisation*) la cui emanazione è però subordinata alla prestazione di un giuramento (*oath of allegiance*) nelle forme indicate dalla *schedule* allegata alla legge (comma 5)⁵⁴.

⁵⁴ Il medesimo articolo disciplina poi alcune specifiche ipotesi di naturalizzazione tra cui quelle previste dai commi 2-3 che riguardano rispettivamente le persone maggiorenti nate all'estero da genitori maltesi (solo da padre, prima del 1° agosto 1989,

g) *Rinuncia e perdita della cittadinanza*

L'art. 13 del *Maltese Citizenship Act*, così come emendato dalle leggi nn. XXIV (1989) e IV (2000), autorizza i cittadini maltesi maggiorenni che siano anche in possesso della nazionalità di un altro Stato a rinunciare alla propria cittadinanza di Malta effettuando un'apposita dichiarazione soggetta a registrazione da parte del ministero competente.

La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo successivo prevede che il medesimo ministero possa, con apposita ordinanza, privare della cittadinanza qualsiasi cittadino maltese, tale per naturalizzazione o registrazione, se risulta che il relativo certificato sia stato ottenuto in modo fraudolento, con false dichiarazioni o con l'occultamento di qualsiasi fatto a tal fine rilevante⁵⁵.

Il comma 4 stabilisce che, prima di emanare le ordinanze di cui ai commi precedenti, il ministro debba darne comunicazione scritta all'interessato, notificandogli i presupposti del provvedimento e informandolo del suo diritto a richiedere un'apposita inchiesta (*inquiry*).

Se l'interessato esercita questo diritto, il caso viene affidato dal ministro competente alla cognizione di un comitato d'inchiesta dotato di poteri giudiziari e presieduto da un giurista.

da padre o madre, dopo tale data) ovvero emigrate da Malta prima, durante o dopo il 21 settembre 1964. Il comma 4 prevede anche la naturalizzazione di coloro che sono cittadini di un Paese diverso da quello in cui risiedono. Questi ultimi possono essere naturalizzati nei casi in cui abbiano un accesso "limitato" (*restricted*) nello Stato di cui sono cittadini e possano dimostrare di discendere da una persona nata a Malta. La concessione del certificato di cittadinanza a questa particolare categoria di persone è tuttavia subordinata al controllo effettuato dal ministro competente per verificare che non sia in contrasto con gli interessi generali dello Stato.

⁵⁵ Il comma 2 dell'art. 14 legittima poi il ministero a privare della cittadinanza con ordinanza *ad hoc* i cittadini maltesi che si trovino nei seguenti casi: a) comportamento eversivo contro il governo di Malta e il suo presidente; b) intelligenza con il nemico in periodo di guerra; c) aver riportato in qualsiasi Paese, nei sette anni successivi alla naturalizzazione o alla registrazione come cittadino di Malta, una condanna a un provvedimento restrittivo della libertà personale non inferiore a dodici anni; d) aver risieduto abitualmente in Paesi stranieri per un periodo ininterrotto di sette anni durante il quale: 1) non è stato svolto alcun servizio per la madrepatria o per una organizzazione internazionale di cui il governo maltese sia membro; 2) non aver fornito notizia scritta al ministero competente dell'intenzione di conservare la cittadinanza maltese.

Il comma 3 stabilisce tuttavia che nel caso di cui alla lettera c) del comma precedente, il ministero non possa privare l'interessato della propria cittadinanza se ciò potrebbe provocarne l'apolidia.

b) Disposizioni penali

L'art. 23 sancisce che chiunque, al fine di procurarsi illecitamente i benefici previsti dalla legge sulla cittadinanza, renda false dichiarazioni, sia condannato alla pena della reclusione non superiore a sei mesi o a quella della multa non inferiore a 50 e non eccedente le 100 lire maltesi ovvero a entrambe le pene (comma 1). Il comma successivo prevede infine che chiunque non ottemperi a quanto prescritto dai regolamenti emanati in esecuzione della presente legge e riguardanti il rilascio dei certificati di registrazione o di naturalizzazione, venga punito con le pene previste dal comma primo.

8. Principato di Monaco*

8.1. Disciplina costituzionale

Il Principato monegasco, caso probabilmente unico al mondo, è caratterizzato dalla peculiarità che, a motivo della notevole presenza di stranieri nel suo territorio, i cittadini sono un'esigua minoranza rispetto al numero complessivo dei residenti.

Questa significativa anomalia, pur avendo «fatto suggestivamente parlare di “destino internazionale” del Principato»⁵⁶, ha sempre scoraggiato il ricorso a soluzioni tali da riflettere in qualche modo un siffatto rapporto numerico e ha giustificato la previsione di rigidi criteri per la concessione della cittadinanza. Occorre altresì tenere presente che, tra le condizioni poste dal Consiglio di Europa per consentire l'accoglimento di Monaco nel suo ambito, vi era segnatamente l'adozione di più efficaci misure di garanzia dei diritti e delle libertà individuali, fra cui l'accesso alla cittadinanza e la parità giuridica tra i coniugi⁵⁷.

La cittadinanza ebbe una prima disciplina positiva nel codice civile del 1818, ampiamente ispirato a quello napoleonico del 1804, per es-

* Superficie 1,96 kmq, popolazione 32.000 nel 2001 di cui 5.000 circa con nazionalità monegasca.

⁵⁶ Cfr. P. COSTANZO, *Monaco*, in G. GUIDI (a cura di), *Piccolo Stato, Costituzione* cit., p. 48. Sull'ordinamento costituzionale monegasco cfr., con la bibliografia ivi richiamata, P. COSTANZO, *op. cit.*, pp. 35-64; ID., *La Costituzione del Principato di Monaco*, Torino 2003.

⁵⁷ Il Principato è diventato membro del Consiglio d'Europa il 5 ottobre 2004 firmando nella stessa data la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

sere poi regolamentata a livello costituzionale dall'art. 5 dell'*octroi* (carta ottriata) emanato dal principe Alberto I il 5 gennaio 1911⁵⁸. La disciplina sulla cittadinanza, integrata dall'ordinanza sovrana del 13 aprile 1911, è stata nel tempo modificata da numerosi provvedimenti legislativi fra cui le leggi nn. 572 del 18 novembre 1952, 865 del 1° luglio 1969 e 974 dell'8 luglio 1975 sull'acquisto della nazionalità monegasca. A questi provvedimenti ha fatto poi seguito la legge n. 1155 «relativa alla nazionalità» promulgata il 18 dicembre 1992 in attuazione dell'art. 18, tit. III, del nuovo testo costituzionale del 1962, a sua volta modificata dalle leggi nn. 1199 del 26 dicembre 1997, 1162 del 23 dicembre 2002 e 1276 del 22 dicembre 2003.

Il citato art. 18 della costituzione emanata da Ranieri III il 17 dicembre 1962 prevedeva, prima dell'entrata in vigore della «legge di revisione» n. 1249 del 2 aprile 2002, soltanto l'acquisto *jure sanguinis* della nazionalità da parte di padre per i soggetti nati nel Principato o all'estero, rinviando per la restante disciplina alla legge ordinaria.

L'esigenza di eliminare una delle cause di discriminazione fra coniugi, secondo quanto richiesto dal Consiglio di Europa, ha fatto sì che, a seguito della revisione costituzionale del 2002, anche la suddetta previsione sia stata espunta dal testo della costituzione.

L'art. 18 nella nuova formulazione del 2002 attribuisce infatti alla legge la disciplina integrale della modalità di acquisto della cittadinanza e dei casi in cui quella acquisita per naturalizzazione potrebbe essere perduta (comma 1). Il comma 2 stabilisce inoltre che la cittadinanza acquisita «in tutti gli altri casi» può essere perduta solo «a causa dell'acquisizione volontaria di un'altra cittadinanza o per illegittimo compimento del servizio militare presso un esercito straniero»⁵⁹.

Va altresì sottolineato che, siccome la materia della cittadinanza è inserita nel titolo III, riservato alle libertà e ai diritti fondamentali, valgono anche per essa gli strumenti di garanzia giurisdizionale in materia costituzionale esperibili davanti al *Tribunale Supremo* del Principato (art. 90 lett. A, punto 2).

Occorre infine ricordare che l'art. 77 comma 2 della costituzione

⁵⁸ Sul punto cfr. A. SANGIORGIO, *L'évolution du droit de la nationalité monégasque*, in «Revue de droit monégasque», 2001, pp. 141 ss.; P. COSTANZO, *Monaco cit.*, pp. 37, 48.

⁵⁹ La traduzione (a cura di F. Luciani) in lingua italiana del testo costituzionale monegasco è pubblicata in G. GUIDI (a cura di), *op. cit.*, pp. 227-235.

prevede in modo espresso che il principe debba consultare obbligatoriamente il *Consiglio della Corona* in merito alle domande di naturalizzazione e di reintegrazione della cittadinanza⁶⁰.

8.2. Disciplina legislativa: legge n. 1155 del 18 dicembre 1992 e successive modifiche

a) *Cittadinanza originaria*

A norma dell'art. 1 della legge n. 1155 del 1992, modificato dall'art. 1 della legge n. 1276 del 22 dicembre 2003, è cittadino monegasco chiunque sia nato: 1) da padre monegasco; 2) da madre nata a Monaco che nel giorno della nascita sia ancora in possesso della cittadinanza; 3) da madre monegasca e di cui uno degli ascendenti del ramo materno sia cittadino di Monaco; 4) da madre monegasca che abbia acquisito la nazionalità del Principato per naturalizzazione, reintegrazione o per applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 6 o del quarto comma dell'art. 7 della medesima legge; 5) da madre che abbia acquistato la cittadinanza di Monaco per «déclaration» a seguito di adozione c.d. semplice⁶¹; 6) da genitori ignoti.

Il comma secondo precisa che la cittadinanza di chi sia stato adottato con la procedura c.d. legittimante è determinata secondo le prescrizioni del comma precedente.

⁶⁰ Su questi aspetti cfr. P. COSTANZO, *op. ult. cit.*, p. 49.

⁶¹ L'adozione *ordinaria* (o *semplice*) non attribuisce all'adottato minorenni una condizione identica a quella del figlio legittimo e lascia ampiamente persistere i suoi rapporti giuridici con la famiglia d'origine. Per effetto dell'adozione *speciale* (o *legittimante*), l'adottato acquista, invece, lo stato di figlio legittimo degli adottanti di cui assume e trasmette il cognome, cessando al tempo stesso i suoi rapporti con la famiglia d'origine (salvi i divieti matrimoniali).

In Italia, la legge n. 184 del 4 maggio 1983 ha soppresso la distinzione fra adozione ordinaria o tradizionale e speciale (introdotta nel 1967) eliminando dal codice civile la normativa in materia di adozione dei minori e riservandosene pertanto la disciplina esclusiva. La nuova legge parla di «adozione» *tout court* senza ulteriori aggettivi. Al codice civile è conservata solo la disciplina dell'adozione delle persone maggiorenni (art. 291 ss.). La legge speciale del 1983 prevede tuttavia casi particolari di adozione dei minori con procedure e requisiti meno rigorosi di quelli prescritti per la «nuova» adozione e con effetti analoghi a quella «tradizionale».

b) *Acquisto della cittadinanza per «déclaration» e per naturalizzazione*

Il comma 1 dell'art. 2, sezione I, della legge n. 1155, modificato dall'art. 2 della citata legge n. 1276, prevede che lo straniero minore di diciotto anni – il quale sia stato *adottato* con la procedura ordinaria di cui all'art. 264 ss. del codice civile di Monaco da una persona che è cittadina monegasca in base a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 1155 – possa acquistare la nazionalità del Principato per *déclaration*. A nome del minore che sia in possesso dei requisiti di legge agisce un rappresentante legale.

L'adottato, di cui non sia stato richiesto il consenso a norma dell'art. 271 del codice civile, può tuttavia rinunciare alla cittadinanza conferitagli in base alle norme precedenti presentando un'apposita *dichiarazione* entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età (comma 2, art. 2 della legge n. 1155). Il comma 3 stabilisce inoltre che il cittadino monegasco adottato da uno straniero conservi la propria nazionalità qualora non acquisti quella dell'adottante.

Ai sensi dell'art. 3, la *sposa straniera* di un cittadino di Monaco può acquistare per dichiarazione la nazionalità monegasca alla scadenza di un termine di cinque anni decorrente dalla celebrazione del matrimonio, a condizione che non sia venuta meno la convivenza tra i coniugi al momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per il caso in cui l'interessata sia vedova e non si sia risposata⁶².

Il comma 1 dell'art. 5, sez. II, della legge n. 1155, modificato dalla legge n. 1162 del 23 dicembre 2002, consente allo straniero di domandare la *naturalizzazione*, a condizione che dimostri di aver abitualmente risieduto nel Principato per il periodo di dieci anni successivo al raggiungimento dei diciotto anni. La naturalizzazione è concessa con ordinanza emanata dal principe, sentito il Consiglio della Corona, al termine di un'indagine sulla moralità e sulla situazione personale dell'istante e dopo il conseguimento della prova che la stessa naturalizzazione gli faccia perdere la sua nazionalità precedente esonerandolo definitivamente dalla prestazione del servizio militare all'estero (comma 2)⁶³.

⁶² Lo straniero che presenta la dichiarazione per l'acquisto della nazionalità monegasca deve, secondo quanto indicato da ordinanze sovrane emanate *ad hoc*, dimostrare la perdita della propria nazionalità d'origine e impegnarsi a rinunciare ad essa ovvero a provare che è nell'impossibilità di compiere quest'atto.

⁶³ Può egualmente essere naturalizzato lo straniero che, in base alla propria legge nazionale, non possa perdere la cittadinanza originaria prima di averne acquistata

L'art. 6 della legge n. 1155 riconosce al principe il diritto di naturalizzare «sans conditions de stage» qualsiasi straniero ritenuto meritevole di questo privilegio (comma 1). Il comma secondo è stato modificato dall'art. 3 della legge n. 1276 a norma del quale i figli minori di una persona che ottiene la naturalizzazione monegasca diventano cittadini del Principato. Essi possono, tuttavia, rinunciare al beneficio presentando un'apposita dichiarazione entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età prevista dal codice civile.

c) *Riacquisto della cittadinanza*

L'art. 7, sez III, della legge n. 1155 del 1992 consente a chiunque abbia perduto la cittadinanza monegasca di reintegrarla con ordinanza sovrana (comma 1). La nazionalità del Principato può essere conferita con lo stesso provvedimento alla moglie e ai figli maggiorenni qualora ne facciano espressa richiesta (comma 3). Lo straniero naturalizzato, che abbia perduto la nazionalità di Monaco a seguito di condanna definitiva per attentato alla sicurezza dello Stato (art. 10 comma 1, punto n. 1), può domandarne la reintegrazione dopo che ne sia stata accertata l'innocenza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 508 ss. del codice di procedura penale ovvero dopo la sua riabilitazione (comma 2)⁶⁴.

d) *Disposizioni speciali*

La legge n. 1276 del 2003⁶⁵ introduce due nuove disposizioni (artt. 5-6) per disciplinare la situazione particolare di coloro che avevano meno di diciotto anni alla data della sua pubblicazione e quella

un'altra. Peraltro, si considera come se non fosse mai stato monegasco lo straniero che non provi di aver perso la propria nazionalità precedente entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione dell'ordinanza che gli ha conferito la cittadinanza. Tale norma si estende anche ai figli che sono in possesso della stessa nazionalità del genitore straniero (comma 3).

⁶⁴ L'ultimo comma dell'art. 7 è stato modificato dall'art. 4 della legge n. 1276 in virtù del quale sono monegaschi i figli minori di padre o madre che hanno riacquisito la cittadinanza del Principato loro spettante a norma dell'art. 1 della legge n. 1155. Essi possono tuttavia rinunciare a questo beneficio presentando un'apposita dichiarazione entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età prescritta dal codice civile.

⁶⁵ La legge n. 1276 del 22 dicembre 2003 è pubblicata nel *Journal de Monaco. Bulletin Officiel de la Principauté*, n. 7631 del 26 dicembre 2003.

dei figli delle persone previste dai numeri 2-3 dell'art. 1° della legge n. 1155 del 1992 i quali avevano un'età inferiore a ventuno anni quando il loro genitore è stato naturalizzato⁶⁶.

e) Perdita e rinuncia della cittadinanza

Perde la nazionalità monegasca, in base all'art. 8 della legge n. 1155 del 1992, chiunque:

- 1) sia naturalizzato all'estero o acquisti, di sua iniziativa, una cittadinanza straniera;
- 2) rinunci allo *status civitatis* di Monaco, secondo quanto disposto dalla presente legge;
- 3) svolga, volontariamente e senza autorizzazione, servizio militare in un esercito straniero.

La cittadina monegasca che sposa uno straniero conserva la nazionalità del Principato a meno che essa non dichiari espressamente di voler acquistare, in conformità alle disposizioni della legge nazionale del marito, la cittadinanza di quest'ultimo (art. 9 comma 1)⁶⁷.

⁶⁶ A norma dell'art. 5, sono cittadine di Monaco le persone che avevano meno di diciotto anni alla data di pubblicazione della legge e la cui madre aveva acquistato la nazionalità monegasca in virtù dell'art. 1 della legge n. 974 del 1975 in materia di cittadinanza e per: 1) naturalizzazione; 2) reintegrazione; 3) applicazione delle norme di cui al comma 2 dell'art. 6 o del comma 4 dell'art. 7 della legge n. 1155 del 1992; 4) dichiarazione presentata a seguito di adozione semplice.

Il secondo comma stabilisce che sono parimenti monegaschi coloro i quali sono nati da padre o madre che hanno acquistato la nazionalità del Principato in base alle norme di cui al comma primo del presente articolo.

La norma contenuta nell'articolo successivo dispone poi che sono monegaschi i figli delle persone di cui ai nn. 2-3 dell'art. 1 della legge n. 1155 del 1992 le quali avevano più di ventuno anni alla sua data di pubblicazione ed avevano acquistata la nazionalità di Monaco per naturalizzazione. Ciò a condizione che i predetti figli abbiano avuto meno di ventuno anni nel giorno della naturalizzazione del loro genitore, se questa si è verificata prima del 4 gennaio 2003, ovvero meno di diciotto anni, se la stessa è intervenuta dopo il 3 gennaio 2003 (comma 1).

Peraltro, essi possono rinunciare a tale beneficio presentando, alle condizioni fissate dall'art. 20 della legge n. 1155 del 1992, un'apposita dichiarazione nell'anno successivo alla pubblicazione della legge n. 1276 (comma 2). Sono egualmente monegaschi coloro che sono nati da padre o madre che hanno acquisito la cittadinanza del Principato in base alle norme di cui al comma primo dell'art. 6.

⁶⁷ Tale dichiarazione dovrà essere fatta, a pena di nullità, al momento della celebrazione del matrimonio e su richiesta dell'ufficiale di stato civile. Essa verrà menzionata nell'atto di matrimonio (comma 2).

Peraltro, la dichiarazione sarà priva di effetto se la donna prova che non può ot-

La nazionalità monegasca acquisita per *naturalizzazione* può essere *revocata* con ordinanza sovrana previa consultazione del Consiglio della Corona:

1) entro l'anno in cui la condanna è stata pronunciata, a chiunque è condannato per attentato alla sicurezza interna o esterna dello Stato;

2) nel periodo di cinque anni decorrente dalla naturalizzazione, sentito il direttore dei servizi giudiziari del Principato e con il parere conforme del Consiglio di Stato (art. 10 comma 1)⁶⁸.

L'art. 11 stabilisce in modo perentorio che nessuno può rinunciare alla nazionalità monegasca qualora non ne possieda un'altra già acquisita o garantita. L'articolo successivo dispone che il minore, di cui uno dei genitori abbia conservato la nazionalità straniera, può, nell'anno successivo al raggiungimento della maggiore età prevista dal codice civile, rinunciare per dichiarazione allo *status civitatis* del Principato, a condizione che provi di aver acquistato definitivamente una cittadinanza estera. L'art. 13 precisa inoltre che l'acquisto, la reintegrazione o la perdita della nazionalità monegasca non hanno effetto retroattivo.

f) «Déclarations» in materia di cittadinanza

La sez. I del cap. V della legge n. 1155 disciplina le dichiarazioni finalizzate all'acquisto della cittadinanza.

L'art. 14 prevede che la dichiarazione in oggetto vada presentata all'ufficiale di stato civile. Egli trascrive la dichiarazione completa dei requisiti di legge entro i due mesi decorrenti dal suo deposito, avvisandone il procuratore generale e l'interessato. Quest'ultimo acquista la cittadinanza monegasca nel giorno in cui è trascritta la citata dichiarazione, fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 18-19. A norma dell'art. 16, l'ufficiale di stato civile, il quale rifiuti di trascrivere la di-

tenere altrimenti la nazionalità del marito. Di questa prova dovrà essere fatta menzione in margine all'atto di matrimonio (comma 3).

La dichiarazione di cui ai commi precedenti, in caso di matrimonio contratto all'estero, dovrà essere fatta, a pena di nullità e prima della celebrazione dello stesso, davanti a un rappresentante diplomatico o consolare del Principato (comma 4).

⁶⁸ Nel caso di cui al punto n. 2, il direttore dei servizi giudiziari notifica il provvedimento di revoca alle persone interessate o presso il suo domicilio.

Se quest'ultimo è sconosciuto, il provvedimento è pubblicato nel *Journal de Monaco*. L'interessato ha la facoltà, entro il termine di un mese dalla notifica o dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale, di inviare al direttore dei servizi giudiziari, in qualità di presidente del Consiglio di Stato, una memoria e i documenti giustificativi.

chiarazione sprovvista di alcuni requisiti di legge, è tenuto a notificare senza ritardo all'interessato la sua decisione motivata informandolo della possibilità di presentare il ricorso previsto dall'articolo successivo. Secondo quanto disposto dall'art. 17, l'interessato può, entro i dodici mesi decorrenti dalla notificazione di cui all'articolo precedente, ricorrere al tribunale di primo grado sedente in camera di consiglio, che si pronuncerà in conformità all'art. 849 e ai commi 3-4 dell'art. 850 del codice di procedura civile. L'azione è esercitata formalmente contro il procuratore generale. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 18, può, entro il mese decorrente dalla trascrizione della dichiarazione, ricorrere al tribunale di primo grado contro la validità della dichiarazione stessa. In caso di annullamento della dichiarazione, l'interessato si considera come se non avesse mai acquistato la nazionalità monegasca. La validità degli atti da lui posti in essere prima della decisione definitiva può inoltre essere contestata quando sia subordinata all'acquisto della cittadinanza (art. 18 comma 2).

L'articolo successivo riconosce al principe la prerogativa di opporsi all'acquisto della nazionalità monegasca con ordinanza sovrana adottata previo il parere del Consiglio della Corona, entro il termine di sei mesi dalla trascrizione della dichiarazione o della decisione giudiziaria (comma 1)⁶⁹.

⁶⁹ L'ordinanza n. 10-822 emanata il 22 febbraio 1993 in attuazione della legge n. 1155 del 1992 regola in modo dettagliato nel cap. I i requisiti che devono presentare le dichiarazioni finalizzate all'acquisto o alla rinuncia della cittadinanza monegasca. Il cap. II contiene norme specifiche sulla trascrizione dei provvedimenti adottati in merito alla validità o meno delle medesime dichiarazioni. Particolare rilievo hanno le disposizioni contenute nel cap. III riguardanti la procedura di opposizione sovrana all'acquisto della cittadinanza prevista dall'art. 19 della legge n. 1155. L'art. 15 stabilisce infatti che, quando tale procedura è attivata, il direttore dei servizi giudiziari debba investire della questione il Consiglio di Stato (art. 16 comma 1). Il relativo provvedimento (*saisine*) va notificato all'interessato (comma 2). La notificazione deve indicare i motivi dell'opposizione informando nel contempo l'interessato della facoltà di presentare al predetto organo, direttamente o tramite un avvocato, una "memoria di contestazione" corredata dei documenti giustificativi (comma 3). Il Consiglio di Stato deve riunirsi e deliberare almeno venticinque giorni dopo la data della notificazione (comma 4). Nel caso in cui sia adottata l'ordinanza sovrana di opposizione, il direttore dei Servizi giudiziari deve, ai sensi dell'art. 17 comma 1, presentare copia entro otto giorni all'ufficiale di stato civile che rilascia apposita ricevuta. L'ufficiale di stato civile procede quindi alla trascrizione dell'ordinanza sul registro speciale e in margine alla dichiarazione cui essa si riferisce (comma 2). L'ordinanza deve essere poi notificata senza ritardo all'interessato (comma 3).

Anche in questo caso, l'interessato si considera come se non avesse mai acquisito la cittadinanza del Principato. La validità degli atti da lui posti in essere prima dell'ordinanza di opposizione può essere eccepita quando risulti strumentale all'acquisto della nazionalità (comma 2)⁷⁰.

9. Repubblica di San Marino *

9.1. Principi generali

Nella Repubblica del Titano, la materia della cittadinanza non è oggetto di specifica disciplina costituzionale⁷¹, ma è regolamentata da due recenti provvedimenti legislativi: la legge n. 114 del 30 novembre 2000 sulla cittadinanza e quella straordinaria n. 115 emanata nella stessa data in attuazione dell'art. 2 della legge precedente e recante nuove disposizioni sulla naturalizzazione.

La legge 114, innovando la previgente normativa ancora ispirata

⁷⁰ L'art. 20, sez. II della legge n. 1155, prevede infine che le persone legittimate a rinunciare alla cittadinanza monegasca, a norma degli artt. 2, 6, 7 e 12 della medesima legge, debbano presentare la dichiarazione di rinuncia all'ufficiale di stato civile il quale vi provvederà seduta stante, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 11.

* Superficie 60 kmq, popolazione 28.753 nel 2002.

⁷¹ Giova ricordare che la Repubblica sammarinese non ha finora adottato una costituzione nell'accezione tradizionale di testo scritto in cui sono contenuti i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e le norme di funzionamento dei poteri e degli organi dello Stato. Una legge ordinaria approvata l'8 luglio 1974 dal *Consiglio Grande e Generale* (parlamento) della Repubblica adottò la «Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese». Questo documento non è infatti una costituzione nel senso moderno del termine, ma deve intendersi «quale atto *ricognitivo* del processo di consolidazione di precetti e istituzioni che affondano le loro radici nella costituzione sammarinese delle origini. La Dichiarazione dunque, quale atto essenzialmente ricognitivo, nel "costituzionalizzare" innova solo parzialmente e, per il resto, rinvia semplicemente alla costituzione sottostante – *leges statutaе, reformationes*, diritto comune, consuetudini, legislazione ordinaria – quale situazione originaria e fondante della repubblica. Così facendo, non articola scelte e documenta prevalentemente scelte già consolidate». (cfr. G. GUIDI, *Repubblica di San Marino*, in ID. (a cura di), *Piccolo Stato, Costituzione* cit., pp. 134-135).

La "Carta" del 1974 enuncia, elencandoli, diritti e libertà dei cittadini sammarinesi e delinea i principi fondamentali a cui si informa l'organizzazione dei pubblici poteri della Repubblica limitandosi a tratteggiarne sinteticamente il quadro istituzionale. Circa la natura giuridica di questa Dichiarazione, si può pertanto affermare che se San Marino non ha finora adottato una vera e propria costituzione, è tuttavia in pos-

allo *jus commune*, si è prefissata di armonizzare la legislazione sammarinese di settore con i principi di diritto internazionale generale e pattizio recepiti da gran parte degli ordinamenti statuali europei. A questo proposito, la relazione n. 1 del 29 settembre 2000 al progetto di legge, facendo riferimento alla «collocazione internazionale» della Repubblica del Titano, ha sottolineato l'esigenza di fornire un'adeguata disci-

nesso dal 1974 di «una legge fondamentale, una legge costituzionale scritta, una piccola carta costituzionale, si è anche detto una costituzione in embrione» (*ibidem*, pp. 137-138). A conferma di ciò deporrebbe l'introduzione del principio di rigidità da parte dell'art. 16 che recita: «Le disposizioni della presente dichiarazione possono essere oggetto di revisione da parte del Consiglio Grande e Generale solo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

A partire dal 1974, si è poi attivato un processo di revisione dell'ordinamento dello Stato che è culminato nella novellazione della legge n. 59 da parte della legge costituzionale n. 36 approvata il 26 febbraio 2002. Quest'ultima ha introdotto nell'ordinamento della Repubblica la «legge di revisione costituzionale» che diventa così l'unica fonte abilitata a emendare la citata Dichiarazione dei diritti la quale continua tuttavia ad essere formalmente contenuta in una legge ordinaria (quella del 1974) e non in una vera e propria costituzione.

Degno di nota è l'articolo 1 della Carta che è stato completamente riformulato. Tale disposizione, «nel delineare la collocazione della Repubblica nell'ordinamento giuridico internazionale, proclama ufficialmente il pieno recepimento dei diritti di libertà propri delle democrazie liberali. Il criterio proposto rifiuta, tuttavia, il metodo della ridefinizione formale del catalogo dei diritti, per adottare quello dell'adattamento agli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, stipulati, resi esecutivi e, talora, costituzionalizzati dalla Repubblica, secondo una tendenza che si riscontra anche in altri testi stranieri, con un esplicito riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (*ibidem*, pp. 164-165). La prevalenza del diritto internazionale pattizio su quello nazionale è infatti sancita dal comma 4 dell'articolo in oggetto che stabilisce che i predetti accordi «prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne» uniformando in questo l'ordinamento sammarinese alla tendenza affermatasi di recente anche nel Regno Unito con l'emanazione dell'*Human Rights Act* con cui è stata recepita la Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Va inoltre evidenziato il tendenziale affievolimento della valenza giuridica tradizionalmente riconosciuta al principio della «continuità della vita dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali» conservato nel *Preambolo* della Dichiarazione. Gli artt. 3 e 3bis introdotti dalla legge di revisione costituzionale del 2002, nell'individuare le istituzioni da sottoporre a riforma e nel prevedere un nuovo sistema di fonti legislative, «non sembrano lasciare più spazio alle storiche fonti statutarie» (*ibidem*, p. 164), pur riconoscendo ancora al diritto comune, quale delineato dalla giurisprudenza sammarinese, e alla consuetudine il ruolo di fonte integrativa della legge. Quest'ultimo aspetto, insieme alla mancata adozione finora di una vera e propria costituzione, consentono infine di accostare l'ordinamento giuridico di San Marino a quello britannico.

plina alle «modalità di acquisizione e di trasmissione della cittadinanza sammarinese»⁷².

Ciò è particolarmente evidente nella pluralità delle ipotesi previste per l'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis*, nell'equiparazione della condizione giuridica della donna a quella dell'uomo e nell'importanza riconosciuta al rapporto di territorialità tra individuo e Stato.

Tale legame si concretizza nella previsione della residenza effettiva nel territorio di San Marino come requisito indispensabile per l'acquisto o il mantenimento della cittadinanza in numerosi casi⁷³.

La nuova normativa introdotta dalla legge n. 114 sancisce tre principi fondamentali: 1) divieto della doppia cittadinanza ammessa precedentemente quale principio consolidato di diritto comune (artt. 4, 6); 2) la cittadinanza può essere concessa per naturalizzazione agli stranieri maggiorenni dopo un periodo di residenza nello Stato di trent'anni continuativi; 3) la nazionalità di San Marino, a differenza del passato, non può più essere trasmessa per matrimonio. Al coniuge straniero di cittadino/a sammarinese è riconosciuta peraltro la possibilità di acquistare la cittadinanza per naturalizzazione agevolata, trascorso un periodo di residenza effettiva e continuativa di quindici anni nella Repubblica (art. 2, punto 2, legge n. 114 così come attuato dall'art. 1, punto 1, legge n. 115). I coniugi stranieri di cittadino/a sammarinese residente hanno comunque diritto di risiedere nel territorio dello Stato richiedendo l'iscrizione nei registri della popolazione residente (art. 4 della legge n. 114).

L'art. 8 comma 1 della legge n. 114 dispone l'abrogazione delle leggi nn. 11 del 25 febbraio 1974, 32 del 27 marzo 1984 (con le successive modifiche) e 144 del 15 dicembre 1997 riguardanti l'acquisto della cittadinanza nonché ogni altra norma con esse contrastante.

⁷² Su questi aspetti e sull'evoluzione storica della legislazione sammarinese in materia di cittadinanza cfr. F. LUCIANI, *La nuova legge sulla cittadinanza sammarinese: verso l'armonizzazione con i principi della Comunità internazionale*, in «Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», 2001, vol. III, pp. 1276-1290.

⁷³ Gli specifici riferimenti del testo legislativo del 2000 al requisito della residenza fanno ipotizzare che il legislatore sammarinese abbia tenuto in debito conto anche i principi ispiratori della cittadinanza europea. Le norme comunitarie che disciplinano questa materia, tendono infatti a privilegiare «il criterio della residenza rispetto a quello dello *status civitatis*, per favorire l'integrazione dello straniero europeo nella comunità statale in cui è stabilito», contribuendo in questo modo «ad abbattere l'estraneità fra i diversi Stati membri e fra i popoli» (cfr. M. CARTABIA, voce *Cittadinanza europea*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. VI, Roma 1988, p. 3).

È inoltre disposto che ai matrimoni fra un cittadino e una straniera celebrati prima del 6 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 3 della legge n. 32 del 1984 così come modificata dall'art. 1 di quella n. 144 del 1997 (comma 2)⁷⁴.

10.2. Legge sulla cittadinanza del 30 novembre 2000 n. 114

a) *Cittadinanza per origine*

A norma dell'art. 1 della legge n. 114⁷⁵, sono cittadini originari di San Marino: «1. i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi⁷⁶; 2. i figli di padre sammarinese e madre non sammarinese⁷⁷; 3. i figli di madre sammarinese e di padre non sammarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler [scegliere] la cittadinanza della madre⁷⁸; 4. i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide; 5. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed

⁷⁴ La legge n. 144 del 15 dicembre 1997 ha introdotto il principio in base al quale la donna straniera, sposando un cittadino di San Marino, non acquista più automaticamente la cittadinanza del marito secondo la regola di diritto comune *uxor sequitur statum mariti*. Fino al 1984, tale regola fu applicata anche alle cittadine sammarinesi che contraevano matrimonio con stranieri. La legge n. 32 del 27 marzo 1984 aveva peraltro stabilito che i cittadini sammarinesi di ambo i sessi coniugati con stranieri potevano conservare la propria cittadinanza, a condizione che non optassero per quella del coniuge.

⁷⁵ La legge è entrata in vigore il 6 dicembre 2000 (cfr. art. 10). Il testo è pubblicato nell'opuscolo a cura della SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, *La cittadinanza sammarinese. Nuove norme*, San Marino dicembre 2000/1700 d.F.R., pp. 13-18.

⁷⁶ La formulazione generica contenuta in questa disposizione non consente di stabilire se all'interno della categoria della cittadinanza a titolo originario debbano essere ricompresi, oltre ai figli legittimi, anche quelli naturali.

Nel silenzio della legge, si ritiene peraltro applicabile la dottrina prevalente secondo cui, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, sono equiparati ai figli legittimi quelli naturali anche non riconoscibili.

Sul punto cfr. G. BISCOTTINI, voce *Cittadinanza* cit., p. 148; R. QUADRI, voce *Cittadinanza* cit., p. 324; C. ROMANELLI GRIMALDI, voce *Cittadinanza* cit., p. 7; G. CORDINI, *op. cit.*, pp. 79-80.

⁷⁷ Sono esonerati da questa richiesta coloro che sono diventati maggiorenni entro il 6 dicembre 2000 (art. 10 comma 2).

⁷⁸ Le dichiarazioni di cui ai punti nn. 2-3 dell'art. 1 devono essere rese personalmente dal soggetto interessato davanti all'ufficiale di stato civile, ovvero, se residente all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvederà a trasmetterle all'ufficiale di stato civile (art. 3).

ai sensi dei punti precedenti; 6. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi».

b) Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione

L'ultimo comma dell'art. 2 stabilisce che, ogni dieci anni, il Consiglio Grande e Generale è tenuto a deliberare sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione agli stranieri residenti nella Repubblica i quali siano in possesso dei requisiti elencati dallo stesso articolo.

Il comma 1 prevede poi che il parlamento conceda la nazionalità di San Marino per naturalizzazione con apposite «leggi straordinarie» approvate con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Ferma restando la disciplina specifica dettata dalla legge straordinaria n. 115, approvata dal Consiglio Grande e Generale il 30 novembre 2002 in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 114, i criteri per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai cittadini stranieri maggiorenni sono i seguenti:

«1. Essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento dell'approvazione della legge straordinaria di cui sopra.

2. Aver dimorato effettivamente per almeno trenta anni continuativi, nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica, del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo; l'attestazione della dimora dovrà essere rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici.

Per i coniugi di cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il periodo di dimora effettiva è ridotto della metà [ossia quindici anni continuativi, come previsto testualmente dal punto 2, comma 1 dell'art. 1 della legge n. 115].

Lo straniero residente dalla nascita in Repubblica può richiedere la naturalizzazione qualora almeno uno dei genitori o degli ascendenti di 2° grado abbia dimorato in Repubblica fino a raggiungere almeno trenta anni.

La cittadinanza acquisita per naturalizzazione si estende anche al figlio minorenni convivente naturalizzato.

Qualora la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione sia acquisita da uno solo dei genitori, permanendo l'altro nella cittadinanza

estera, questa si estende al figlio minore al raggiungimento della maggiore età [purché residente].

3. Non aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore ad un anno.

4. Rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta. Per i minorenni tale rinuncia dovrà essere effettuata entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.

5. Prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti e al Segretario di Stato per gli Affari Interni».

Il comma secondo prevede inoltre che i naturalizzati per via paterna, i quali siano figli di madre sammarinese, possano chiedere che la loro cittadinanza sia trasformata in cittadinanza originaria di San Marino facendo domanda entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età.

c) Legge 30 novembre n. 115

La legge straordinaria sulla naturalizzazione n. 115 (entrata in vigore il 1° gennaio 2001) rispecchia quasi integralmente, anche sotto il profilo testuale, i criteri previsti dall'art. 2 della legge n. 114 disciplinando alcuni casi specifici e dettando inoltre alcune norme più dettagliate riguardanti l'*iter* di presentazione della domanda di naturalizzazione. I criteri elencati nei punti 1 e 2, comma 1 dell'art. 1 sono praticamente identici a quelli indicati dal punto 2 dell'art. 2 della legge n. 114 rispetto a cui è soltanto specificato il periodo ridotto di quindici anni per la naturalizzazione del coniuge di cittadino/a sammarinese.

Il comma 2 stabilisce che, nel caso di decesso prima dei trent'anni del genitore o dell'ascendente di cui al punto 2 del presente articolo, il periodo di dimora effettiva del medesimo è cumulato con l'età del richiedente fino al raggiungimento del termine trentennale richiesto.

Il comma 4 precisa inoltre che «la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione si estende da subito al figlio minore se entrambi i genitori diventano cittadini naturalizzati ovvero se il padre diventa cittadino naturalizzato e la madre è già cittadina sammarinese».

L'ultimo comma dell'art. 1 dispone che la domanda di naturalizzazione sia presentata «dall'esercente la potestà o la tutela ovvero dal procuratore speciale nominato dal Commissario della Legge quale giudice tutelare».

L'art. 2 precisa che «la decisione sulla richiesta di ammissione alla naturalizzazione, avanzata da chi è sottoposto a procedimento penale, è sospesa fino all'emanazione della sentenza penale definitiva»⁷⁹.

Il cittadino naturalizzato è tenuto a prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica prescritto dalla rubrica XL del libro V delle *Leges Statutae* (art. 6). La mancata prestazione del giuramento comporta automatica decadenza della concessione della cittadinanza⁸⁰.

Il cittadino maggiorenne naturalizzato deve prestare il giuramento di fedeltà davanti alla Reggenza e al Segretario di Stato per gli Affari Interni entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di concessione della naturalizzazione, salvo cause di forza maggiore (comma 5).

Il cittadino minorenni naturalizzato è invece tenuto a giurare entro il termine perentorio di un anno dal raggiungimento della maggiore età (comma 6)⁸¹.

⁷⁹ La domanda di naturalizzazione, corredata dei certificati e dei documenti indicati in dettaglio dall'art. 3 (tra cui la rinuncia spontanea ad ogni altra cittadinanza e l'indicazione delle generalità esatte e complete dei minori per i quali si chiede l'estensione della naturalizzazione stessa) doveva essere presentata alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni entro il 30 novembre 2001. Tale domanda può tuttavia essere ancora presentata, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, dal minorenni naturalizzato, qualora uno dei genitori sia rimasto cittadino straniero. Le domande di naturalizzazione redatte secondo quanto disposto dall'art. 3 sono poi trasmesse al Collegio del Tribunale Amministrativo previsto dall'articolo successivo. Tale organismo procede all'esame delle istanze presentate redigendo apposito verbale da cui risulti la loro regolarità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge. A norma dell'art. 5, il Consiglio Grande e Generale, mediante presa d'atto del verbale di cui al precedente articolo, concede la naturalizzazione. L'ufficiale di stato civile annota poi nei propri registri l'avvenuta concessione della cittadinanza dandone comunicazione all'autorità estera competente.

⁸⁰ All'atto del giuramento, il cittadino naturalizzato che sia ancora in possesso di altre nazionalità, è tenuto ad esibire la documentazione dell'avvenuta comunicazione ai competenti enti o uffici stranieri della richiesta di rinuncia alle cittadinanze eventualmente possedute. L'interessato deve inoltre dichiarare, al momento della prestazione del giuramento e sotto la sua responsabilità civile e penale, di non essere in possesso di ulteriori cittadinanze. Il comma 3 dell'art. 6 aggiunge che «qualora entro il successivo termine perentorio di un anno non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita delle altre cittadinanze possedute, l'ufficiale di stato civile procede alla cancellazione dell'interessato dai registri della cittadinanza».

⁸¹ L'art. 7 sancisce infine che «chiunque ai fini dell'acquisto della cittadinanza rilascia dichiarazioni o produce documentazione non veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del codice penale e viene cancellato dai registri della cittadinanza con provvedimento del giudice penale». Di tale provvedimento è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

d) *Acquisto della cittadinanza da parte di soggetti residenti all'estero*

I figli maggiorenni di cittadino/a sammarinese che rientrano nel territorio della Repubblica hanno diritto alla residenza e possono acquisire la cittadinanza dopo aver risieduto in modo continuativo (anagrafico ed effettivo) nello Stato per almeno dieci anni (art. 5 comma 1 della legge n. 114). Tale facoltà deve essere esercitata con le stesse modalità previste dal comma 4 dell'art. 8 (su cui *infra*). Le domande di acquisto, corredate dei documenti di rito, debbono essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che provvederà a esaminarle almeno ogni sei mesi (comma 3). La cittadinanza sammarinese non potrà tuttavia essere concessa a chi, nella Repubblica o all'estero, è stato condannato a una pena restrittiva della libertà personale o all'interdizione superiore a un anno per aver commesso un reato non colposo (comma 4).

e) *Perdita e rinuncia della cittadinanza*

La relativa disciplina è contenuta negli artt. 4 e 6. Quest'ultimo articolo stabilisce che la cittadina che ha acquisito la nazionalità di San Marino per effetto delle norme vigenti prima del 6 dicembre 2000, nonché il cittadino/a naturalizzati per matrimonio dopo cinque anni dall'acquisto dello stato libero per annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, perdono la cittadinanza qualora siano in possesso dello *status civitatis* di un altro Paese e non siano più residenti (comma 1).

A norma dell'art. 4 comma 1, il cittadino/a sammarinese perde la cittadinanza qualora, a seguito del matrimonio con uno straniero/a, acquisti per sua volontaria richiesta la nazionalità del/la coniuge. In questo caso, l'ufficiale di stato civile provvede a cancellare dai registri della cittadinanza colui/colei che abbia acquistato la cittadinanza straniera (comma 2).

La nazionalità sammarinese si perde inoltre «per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dimostri di aver acquisito la cittadinanza di altro Stato, ovvero dichiararsi espressamente che la rinuncia stessa è necessaria per l'acquisto di altra cittadinanza» (art. 6 comma 2). L'istanza di rinuncia deve essere presentata al Consiglio Grande e Generale «che ne prende atto nella sua più prossima seduta» (comma 3). Dalla presa d'atto di quest'organo decorrono gli effetti della rinuncia che non si estendono tuttavia al coniuge e ai figli nati prima di essa (comma 4)⁸².

⁸² Le modalità riguardanti la rinuncia allo *status civitatis* dimostrano che ancora oggi nella Repubblica del Titano, a differenza degli altri Paesi europei, prevale in materia di cittadinanza la volontà dello Stato rispetto a quella del singolo. La «presa

L'ufficiale di stato civile, una volta acquisita la relativa documentazione, esegue la cancellazione dai registri di cittadinanza del rinunciante (comma 5)⁸³.

f) *Riacquisto della cittadinanza*

Il cittadino sammarinese per origine, divenuto straniero a seguito di matrimonio, quando riacquisti lo stato libero per vedovanza o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, può riassumere la cittadinanza presentando domanda al Consiglio Grande e Generale (art. 5 comma 2). Tale organo deve esaminare almeno ogni sei mesi le istanze di riassunzione prendendo atto di quelle regolarmente presentate (comma 3). Anche in questo caso, requisito preliminare per l'accoglimento delle domande di riacquisto della cittadinanza è non aver riportato, nella Repubblica o all'estero condanna a pena restrittiva della libertà personale o a quella dell'interdizione superiori a un anno (comma 4).

g) *Acquisto della cittadinanza per dichiarazione: casi particolari*

Le disposizioni transitorie contenute nei commi 3-4 dell'art. 8 prevedono casi speciali di acquisto della cittadinanza per «dichiarazione» da parte dei figli di madre cittadina di San Marino che abbiano compiuto la maggiore età alla data di entrata in vigore della legge (6 dicembre 2000) e che risiedano «anagraficamente ed effettivamente» nel territorio della Repubblica da un certo periodo di tempo⁸⁴.

d'atto» del Consiglio Grande e Generale può essere infatti considerata come espressione della c.d. *perpetual allegiance* secondo cui la «volontà abdicativa del singolo» è «inefficace se non sia accompagnata da un atto di autorizzazione da parte dello Stato a dismettere la cittadinanza» (cfr. G. BISCOTTINI, voce *Cittadinanza* cit., p. 142).

⁸³ Ai sensi del comma 6, «il minore che acquista la doppia cittadinanza per effetto della rinuncia dell'ascendente alla cittadinanza sammarinese, dovrà optare per una sola cittadinanza entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età».

⁸⁴ I figli di madre sammarinese che avevano compiuto la maggiore età (diciotto anni) il 6 dicembre 2000 ed erano residenti da almeno dieci anni continuativi a San Marino, potevano infatti recarsi subito presso l'ufficio di stato civile per richiedere la cittadinanza materna entro il termine perentorio del 5 dicembre 2001. La cittadinanza acquistata con queste modalità aveva natura originaria e si trasmetteva ai figli maggiori a condizione che fossero in possesso del requisito della residenza decennale continuativa (anagrafica ed effettiva) e presentassero nello stesso termine perentorio una domanda analoga a quella del genitore (comma 3). Il comma successivo prevede un'ulteriore ipotesi autorizzando i figli di madre sammarinese, i quali abbiamo com-

b) Disposizioni penali

L'art. 9 sancisce che chiunque, ai fini dell'acquisto, mantenimento o riacquisto della nazionalità, rilasci dichiarazioni o produca documentazione non veritiera, sia punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice penale e venga cancellato dai registri della cittadinanza con provvedimento del giudice penale (comma 1). Tale provvedimento è comunicato al Consiglio Grande e Generale (comma 2).

i) Disposizioni in materia elettorale

L'art. 7 della legge n. 114, modificando l'art. 6 della legge elettorale n. 31 del 31 gennaio 1996, dispone che il cittadino di San Marino il quale abbia compiuto i diciotto anni dopo il 7 dicembre 2000, risieda fuori dal territorio della Repubblica e sia figlio di cittadino sammarinese nato e residente all'estero, debba presentare apposita richiesta per essere iscritto nelle liste elettorali (punto 1). La domanda va presentata personalmente all'ufficio di stato civile dopo il raggiungimento della maggiore età e decorso almeno un anno dall'acquisto dell'effettiva residenza anagrafica nella Repubblica (punto 2). L'iscrizione nelle liste elettorali avviene, invece, d'ufficio se il cittadino di cui al punto 1 risiede a San Marino da almeno cinque anni prima della maggiore età.

10. Considerazioni conclusive

L'indagine comparata svolta sulla legislazione dei piccoli Stati europei in tema di cittadinanza ha condotto all'individuazione di alcune linee di tendenza che si possono riassumere in queste note conclusive.

L'esigenza di risolvere problemi analoghi come il progressivo accrescimento della popolazione residente a fronte delle ridotte dimensioni territoriali di questi Paesi e la difesa dell'identità nazionale, nonché la necessità di garantire il rispetto del principio di parità tra uomo e donna, hanno indotto la maggioranza di essi a disciplinare in modo sostanzialmente omogeneo alcuni specifici aspetti.

più la maggiore età il 6 dicembre 2000 e siano residenti anagraficamente ed effettivamente nella Repubblica da meno di dieci anni, a richiedere all'ufficio di stato civile la cittadinanza materna entro e non oltre i dodici mesi dalla scadenza del decimo anno di residenza. Anche in questo caso, la cittadinanza acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni a condizione che possiedano il requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e che presentino entro lo stesso termine perentorio una richiesta analoga a quella del genitore.

Occorre in primo luogo evidenziare che in tutti questi Stati l'acquisto della nazionalità per nascita (o d'origine) avviene in linea di principio secondo il criterio dello *jus sanguinis*, mentre si riserva allo *jus soli* una funzione tendenzialmente residuale o integrativa.

Quest'ultimo criterio è applicato dalla maggioranza degli Stati in oggetto soprattutto allo scopo di prevenire il fenomeno dell'apolidia, attribuendo la cittadinanza a coloro che sono nati nei rispettivi territori da genitori ignoti o apolidi.

L'accoglimento dello *jus sanguinis* come criterio principale risponde anche all'esigenza di scoraggiare il c.d. *citizenship* o *maternity tourism* ossia la migrazione, più o meno organizzata, di nuclei familiari provenienti da Paesi economicamente e socialmente arretrati verso altri più evoluti al fine di acquistarne la cittadinanza o di farvi nascere i figli. Tale fenomeno assume particolare rilievo negli Stati (ad esempio, l'Australia) che, continuando ad applicare lo *jus soli* come criterio integrativo, attribuiscono automaticamente la cittadinanza ai figli di genitori stranieri non residenti per il solo fatto di essere nati sul loro territorio. Ciò spiega perché gli Stati – fra cui Andorra e Malta dopo il 1989 – che hanno mantenuto lo *jus soli*, ne abbiano modificato in senso più restrittivo la disciplina, subordinandone l'operatività alla sussistenza di specifici requisiti, quali, ad esempio, la residenza permanente dei genitori o dei figli per un certo periodo di tempo nel territorio, nonché l'obbligo di presentare apposite domande di registrazione o di naturalizzazione agevolata.

Le legislazioni prese in esame accolgono inoltre come principi-guida l'obbligo, per coloro che intendono acquistare o rinunciare a una determinata nazionalità, di manifestare tale intenzione in modo espresso, nonché il conseguente divieto di far discendere effetti automatici da queste dichiarazioni.

Va altresì ricordato che tutti gli Stati presi in esame, con l'eccezione di Malta, che prevede la cittadinanza multipla, escludono la doppia nazionalità fissando termini perentori entro cui gli interessati (ad esempio, i minori al raggiungimento della maggiore età) devono dichiarare se intendono conservare o rinunciare alla cittadinanza posseduta.

Si tende in questo modo a circoscrivere le possibilità di acquisto della cittadinanza legate ai flussi migratori che si sono verificati in Europa dopo il 1989 e che potranno verificarsi in futuro alla luce dell'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati. La politica demografica dei microstati, mirante a conservare un certo equilibrio tra la popolazione *de jure* (i cittadini) e quella residente *de facto*, spiega anche il motivo per cui il periodo di residenza richiesto dalla normativa di settore per

ottenere la naturalizzazione sia sensibilmente superiore a quello in media previsto (tre, cinque o dieci anni) dai Paesi dell'Unione europea⁸⁵.

⁸⁵ **Tavola I. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE**

Stato	Residenza	Rinuncia alla cittadinanza d'origine	Altri requisiti	Assenza di precedenti penali
ANDORRA	Principale e permanente nei 20 anni precedenti la presentazione dell'istanza (termine dimezzato per chi abbia seguito integralmente gli studi scolastici obbligatori nel Principato)	sì (prova da fornire entro 5 anni dalla presentazione della domanda)	– Prova di avvenuta integrazione sociale nel Paese – Giuramento	sì
LIECHTENSTEIN	Abituale nello Stato da almeno 5 anni	sì	La domanda per la concessione della naturalizzazione deve essere preliminarmente presentata per l'approvazione presso il comune di residenza	sì
MALTA	– 5 anni prima della presentazione della domanda salvo prescrizione diversa del ministero competente – 3 anni per gli apolidi con padre o madre già cittadini maltesi alla data della loro nascita	no (è ammessa la doppia nazionalità)	– Adeguata conoscenza della lingua maltese o di quella inglese – Buona condotta – Idoneità a diventare cittadino di Malta – Giuramento di fedeltà	sì (per gli apolidi)
MONACO	Abituale nel periodo di 10 anni successivo al raggiungimento dei diciotto anni di età	sì (deve essere provata)	Indagini sulla moralità e sulla situazione personale dell'istante	La naturalizzazione è revocabile con ordinanza sovrana a chiunque sia già stato condannato per attentato alla sicurezza interna o esterna dello Stato
SAN MARINO	Effettiva e continuativa da 30 anni (termine dimezzato per i coniugi di cittadino/a sammarinese)	sì (prova da fornire al momento della prestazione del giuramento)	È richiesta per i coniugi stranieri di cittadino/a sammarinese l'assenza di procedimenti pendenti o definiti di separazione coniugale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio	sì

Va poi sottolineato che gran parte degli ordinamenti europei e la maggioranza dei microstati hanno recepito il divieto di discriminazione tra uomo e donna, a livello sia coniugale che parentale, sancito da numerose convenzioni adottate nell'ambito delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. La recezione del principio della parità tra coniugi ha spinto i legislatori a disciplinare diversamente i modi d'acquisto dello *status civitatis* per tenere conto del principio di uguaglianza nei rapporti matrimoniali e in quelli riguardanti i figli. Ciò ha condotto anche all'applicazione del criterio secondo cui la cittadinanza non può essere trasmessa né persa automaticamente per matrimonio.

In questo modo è stato conseguito l'ulteriore obiettivo di abolire la prassi dei c.d. matrimoni di convenienza tra stranieri, per lo più di sesso femminile, e certe particolari categorie di cittadini (per esempio, anziani privi di mezzi di sostentamento)⁸⁶.

⁸⁶ **Tavola II.** ACQUISTO DELLA CITTADINANZA A SEGUITO DI MATRIMONIO

Stato	Specifiche previsioni normative	Periodo di residenza	Rinuncia alla cittadinanza originaria	Altri requisiti
ANDORRA	sì	– 3 anni ininterrotti prima o dopo la celebrazione del matrimonio	sì (prova da fornire entro 5 anni dalla presentazione della domanda di acquisto della cittadinanza)	– Convivenza tra i coniugi al momento della presentazione della domanda – Assenza di precedenti penali – Prova dell'avvenuta integrazione nella comunità politica statale
LIECHTENSTEIN	sì	– 12 anni (il periodo di tempo intercorso tra il matrimonio e la presentazione della domanda è computato il doppio)	sì	– L'interessato/a deve essere regolarmente sposato/a da almeno 3 anni con un cittadino del Principato
MALTA	sì (per registrazione)	– 5 anni coincidenti con il periodo di matrimonio richiesto per presentare la domanda di registrazione	no (vige il principio della doppia cittadinanza)	– Convivenza tra i coniugi al momento della presentazione della domanda di registrazione – Il coniuge separato <i>de jure</i> o <i>de facto</i> di cittadino maltese può chiedere la registrazione purché la separazione sia avvenuta dopo che siano trascorsi cinque anni dal matrimonio

Inoltre, riflettendosi la parità sostanziale tra i coniugi sulla cittadinanza dei figli, ne consegue che essi possano acquistarla per via paterna o materna senza più alcuna distinzione di sesso. È infatti venuto meno il tradizionale criterio per cui, in passato, il figlio seguiva solo la nazionalità del padre. Ora è sufficiente fare riferimento allo *status civitatis* di entrambi i genitori⁸⁷. A tale proposito, se la disciplina dei Principati di Liechtenstein e Monaco appare in questo settore non ancora del tutto perfezionata, quella di Andorra, Malta e San Marino in particolare, risulta invece maggiormente conforme agli standards europei del moderno diritto di famiglia.

				– Il vedovo/a straniero/a di cittadino maltese può domandare la registrazione entro il quinquennio successivo alle nozze purché convivente con il coniuge al momento del suo decesso
MONACO	sì (per dichiarazione)	– 5 anni coincidenti con il periodo di tempo richiesto per presentare la prescritta dichiarazione	sì (si richiede la prova della perdita della nazionalità d'origine)	– La sposa straniera di cittadino monegasco deve essere coniugata da cinque anni – Convivenza tra i coniugi al momento della presentazione della dichiarazione, fatta eccezione per il caso in cui l'interessata sia vedova e non si sia risposata
SAN MARINO	sì (per naturalizzazione agevolata)	– 15 anni effettivi e continuativi	sì (la prova deve essere fornita al momento della prestazione del giuramento)	– Assenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti o definiti di separazione coniugale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio – Giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti ai Capitani Reggenti

⁸⁷ Su questi aspetti particolari del rapporto tra cittadinanza e *status familiae* quale condizione matrimoniale e familiare, cfr. G. CORDINI, *Studi Giuridici in tema di Cittadinanza* cit., pp. 71, 79-81.

A conferma di ciò, la legge n. 114 del 2000 sullo *status civitatis* di San Marino, stabilisce che sono cittadini sammarinesi d'origine i figli di cui solo il padre o la madre abbia la cittadinanza della Repubblica, a condizione che essi dichiarino, al raggiungimento della maggiore età, di optare per la nazionalità sammarinese di uno dei genitori (art. 1, nn. 2-3)⁸⁸.

La legge riconosce inoltre la cittadinanza d'origine anche ai figli adottivi di genitori sammarinesi (art. 1, n. 5). Tale disposizione dimostra che, in questa specifica ipotesi, la Repubblica del Titano ha voluto adeguare la propria legislazione ai principi di diritto internazionale che equiparano la condizione giuridica dell'adottato a quella del figlio legittimo⁸⁹.

Il principio della parità di trattamento fra uomo e donna trova infine applicazione anche nei c.d. matrimoni misti tra cittadini sammarinesi e stranieri che, fino alla riforma legislativa del 1997, erano ancora parzialmente regolati dal diritto comune.

In questo specifico settore, la condizione della donna sammarinese si è infatti notevolmente evoluta nel corso degli ultimi decenni sino ad arrivare alla legge n. 114 del 2000 che ne ha previsto la completa equiparazione giuridica all'uomo⁹⁰.

⁸⁸ Occorre tuttavia sottolineare che il testo letterale della legge utilizza espressioni diverse per regolamentare allo stesso modo casi pressoché identici. Il testo legislativo parla infatti di «voler mantenere la cittadinanza» (art. 1, n. 2) in relazione all'ipotesi di padre sammarinese, mentre si limita a impiegare l'espressione «volere la cittadinanza» (art. 1, n. 3) nel caso di madre di San Marino. Questa differenza terminologica è verosimilmente ascrivibile al fatto che il legislatore sammarinese non abbia inteso del tutto abbandonare la tradizione di diritto comune ancora fondata sul principio della c.d. «paterlinearità» ossia della discendenza per linea paterna.

⁸⁹ Su questo aspetto cfr. G. CORDINI, *op. cit.*, p. 80.

⁹⁰ L'attuale normativa, eliminando qualsiasi distinzione di sesso, prevede che i cittadini sammarinesi che contraggono matrimonio con stranieri, conservino la cittadinanza a meno che non acquistino per volontaria richiesta quella dei coniugi (art. 4). Analogamente, la cittadinanza sammarinese non può più essere trasmessa a stranieri per matrimonio. Il coniuge straniero di cittadino sammarinese, sia maschio che femmina, ha tuttavia diritto a ottenere la residenza e, dopo un periodo di quindici anni, ad acquistare la cittadinanza per naturalizzazione agevolata.